

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

182° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	6
3 ^a - Affari esteri.....	»	17
5 ^a - Bilancio.....	»	18
6 ^a - Finanze e tesoro	»	22
7 ^a - Istruzione.....	»	42
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	50
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	54
10 ^a - Industria.....	»	56
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	63
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	72

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	<i>Pag.</i>	77
---	-------------	----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	81
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2002

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE – constatata la mancanza del numero legale necessario per iniziare la trattazione della materia all'ordine del giorno ed apprezzate le circostanze – sospende la seduta per sessanta minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 8,40, riprende alle ore 9,40).

VERIFICA DEI POTERI

Su conforme relazione del senatore BATTAGLIA Antonio, relatore per la Regione Toscana, la Giunta riscontra all'unanimità che, a seguito dell'opzione del senatore Luigi Berlinguer per la carica di membro del Consiglio superiore della magistratura, della quale il Senato ha preso atto nella seduta antimeridiana del 24 luglio 2002, si è reso vacante nel collegio 10 della Toscana il seggio relativo che, in quanto assegnato col sistema maggioritario, deve essere coperto ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante elezione suppletiva, da tenersi secondo le modalità previste dall'articolo 15 del citato decreto.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente CREMA comunica con soddisfazione che – con le deliberazioni assunte nella precedente seduta del 25 luglio 2002 – la Giunta ha concluso per quanto di competenza la verifica dei risultati elettorali. Tale doverosa attività istituzionale è stata quindi ultimata entro un breve

lasso di tempo, vale a dire a poco più di un anno dalla costituzione della Giunta stessa (effettuata il 27 giugno 2001) e quindi in un periodo di molto precedente la scadenza del termine di 18 mesi – pur reputato da sempre ordinario – previsto per l'espletamento dell'esame delle elezioni generali dall'articolo 20 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Sia consentito sottolineare dovutamente la rilevanza del risultato conseguito, soprattutto in considerazione dell'avvenuto svolgimento di due procedimenti di contestazione di elezioni, i primi da quando è stato introdotto un sistema elettorale prevalentemente maggioritario mediante la legge 4 agosto 1993, n. 276. Come noto, sono stati definitivamente convalidati dalla Giunta e dall'Assemblea i risultati elettorali di 18 Regioni, mentre a seguito della presentazione (già avvenuta il 26 luglio scorso ed annunciata nella seduta pomeridiana del Senato di ieri) delle relazioni su due elezioni contestate nelle Regioni Emilia-Romagna e Toscana la Giunta ha ultimato i controlli di competenza ed è in attesa delle deliberazioni dell'Assemblea.

Inoltre, è noto che a queste funzioni di verifica elettorale ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione occorre aggiungere in questo primo anno di attività l'esame delle varie e complesse materie sottoposte all'attenzione della Giunta dalla Presidenza del Senato sul versante sia della verifica dei poteri che delle immunità parlamentari.

Pertanto, il risultato conseguito certamente fa onore a tutti i componenti della Giunta, che ringrazia per l'impegno e la serietà di cui hanno dato prova, tanto più degno di considerazione in una fase politica caratterizzata da profonde lacerazioni.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Dati i concomitanti impegni parlamentari, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame della materia di competenza all'ordine del giorno, riguardante l'articolo 68 della Costituzione, le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni e la tutela delle prerogative parlamentari.

La seduta termina alle ore 9,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2002

182^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE, considerato che la Commissione non è in numero legale per procedere alla discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1644, recante disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a Statuto speciale, dispone la convocazione di una nuova seduta per domani, giovedì 1° agosto alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2002

115^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

BOREA

indi del Presidente

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Iole Santelli.**La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE REFERENTE***(1578) CIRAMI.** – *Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale**(Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE dà la parola al senatore Falomi che intende intervenire sull'ordine dei lavori.

Il senatore FALOMI rende noto che nella edizione pomeridiana del TG2 è stato dato risalto ad una dichiarazione del senatore Consolo il quale ha ridotto l'attuale scontro politico che si sta svolgendo nelle aule parlamentari ad un semplice problema fra chi desidera andare in ferie e chi, invece, come la maggioranza, preferisce continuare a lavorare. Chiede che il Presidente della Commissione fornisca assicurazioni circa la correttezza di comportamento sia da parte della maggioranza che da parte dell'opposizione, tutelando il lavoro che tutti i commissari stanno svolgendo in coerenza con le personali, anche se differenti, posizioni politiche.

Il senatore CONSOLO desidera precisare di aver risposto con una semplice battuta alla domanda di un giornalista.

Il PRESIDENTE rileva che la questione, posta in modo assolutamente corretto, dal senatore Falomi, non può essere risolta adeguatamente dalla Presidenza che non ha gli strumenti per intervenire nel senso auspicato. Può soltanto certificare che i lavori della Commissione giustizia si sono protratti in seduta notturna fino alle cinque di stamattina, con la presenza di numerosi commissari appartenenti sia alla maggioranza che alla opposizione, tutti intenti a svolgere con convinzione il proprio compito nel pieno rispetto del mandato parlamentare e delle regole istituzionali.

Comunica quindi che sono stati depositati proprio questa mattina alcuni ordini del giorno a firma del senatore Passigli che egli dichiara improponibili sia ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Regolamento sia perchè, essendo già scaduto il termine per gli emendamenti, in quanto presentati fuori termine. Ciò in relazione alla prassi costante seguita anche da questa Commissione, secondo cui la scadenza di presentazione degli ordini del giorno coincide con quella di presentazione degli emendamenti. Evidenzia poi un ulteriore profilo di improponibilità, atteso che alcuni degli ordini del giorno depositati esulano dalla loro funzione propria di atti di indirizzo al Governo.

Sulla questione della proponibilità degli ordini del giorno, interviene il senatore PASSIGLI che si richiama alla formulazione letterale dell'articolo 95, comma 2.

La senatrice ACCIARINI rileva che presso la Commissione istruzione di recente è stato presentato, al di fuori dei termini, un ordine del giorno che poi è stato accettato dallo stesso Governo, con ciò dimostrando che non vi è uniformità di prassi nelle diverse Commissioni.

Il senatore Massimo BRUTTI chiede di esaminare in altro momento ed in modo più approfondito la questione circa i termini di presentazione degli ordini del giorno e invita a proseguire quindi con l'ordine dei lavori.

Il senatore MANZIONE non condivide le osservazioni del senatore Passigli, rilevando a sua volta che la procedura prevista per l'Assemblea non può essere automaticamente applicata in sede di Commissione.

Il presidente Antonino CARUSO, ritiene condivisibile l'esigenza prospettata dalla senatrice Acciarini di una maggiore omogeneità delle prassi applicative seguiti nelle diverse Commissioni. Quanto, poi, ai profili di elasticità nell'applicazione in Commissione delle procedure di Assemblea, il Presidente rivendica l'applicazione rigorosa da parte sua proprio di quelle stesse procedure, laddove maggiormente garantiscono l'opposizione, anche se tale suo modo di procedere potrebbe essere considerato errato dal senatore Manzione.

Il senatore CALVI ritira la firma e dichiara il voto contrario sull'emendamento 1.0.9, in dissenso dal proprio Gruppo, per motivi non sol-

tanto tecnici ma anche per ragioni di semantica. Rileva infatti, al di là delle considerazioni di merito sulla incongruità dell'emendamento, che la formulazione della norma risulta priva dei caratteri della chiarezza e della precisione, soprattutto in ordine ai tempi, che devono connotare il linguaggio giuridico. Infatti l'espressione «immediatamente dopo» introduce una connotazione temporale non definita, soprattutto con riferimento alla successiva espressione «comunque non oltre l'udienza successiva». La formulazione dell'emendamento introduce una censurabile disparità di trattamento fra le parti e soprattutto una grave incertezza nei tempi, che contrasta gravemente con le regole processuali.

Il senatore DALLA CHIESA dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 1.0.9, in dissenso dal proprio Gruppo, non solo per le ragioni di carattere formale acutamente illustrate dal senatore Calvi, ma anche per le implicazioni sul piano interpretativo. A tale proposito, rileva che sarebbe necessario un organismo di supervisione sulla legislazione, con particolare riferimento alla chiarezza e non contraddittorietà delle norme, onde evitare i frequenti casi di «mostri legislativi».

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.0.9, che viene respinto dalla Commissione.

Il senatore Massimo BRUTTI rileva che non è stata effettuata la votazione dell'articolo 1 nel suo complesso e chiede quindi che essa sia effettuata.

Il PRESIDENTE ricorda che essendo l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Cavallaro e accolto dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 1, tale adempimento non è richiesto.

Il senatore CALVI intervenendo per un richiamo al Regolamento osserva che la formulazione totalmente nuova dell'articolo 1 che ha modificato l'articolo 45 del codice di procedura penale è particolarmente preoccupante perché assolutamente incoerente con la *ratio* del disegno di legge. Ma soprattutto l'approvazione dell'emendamento sostitutivo 1.5 ha inficiato la norma dal punto di vista della legittimità costituzionale, con la palese violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Sulla base di queste considerazioni chiede che la Commissione affari costituzionali esprima il proprio parere sulla radicale riformulazione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il PRESIDENTE ritiene che la questione sollevata dal senatore Calvi debba essere affrontata prima di passare all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti. In relazione a tale aspetto, anzi, invita tutti coloro i quali volessero formulare questioni di carattere procedurale a fargliene conoscere con chiarezza il contenuto, al fine di poter organizzare in maniera

omogenea la relativa discussione. Il Presidente sospende quindi brevemente la seduta per verificare il corretto funzionamento dei microfoni.

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,03.

Il senatore TURRONI si richiama all'articolo 40, commi 2 e 11 del Regolamento, rilevando la necessità che la Commissione affari costituzionali esprima il proprio parere in ordine ai profili di costituzionalità che la nuova formulazione dell'articolo 45 del codice di procedura penale implica alla luce della radicale innovazione introdotta con l'approvazione dell'emendamento 1.5 del senatore Cavallaro. Condivide quindi le osservazioni del senatore Calvi, ribadendo la fondatezza della richiesta di parere alla 1^a Commissione.

Il senatore ZANCAN ritiene che l'approvazione dell'emendamento 1.5 del senatore Cavallaro, comporti la necessità di conferire l'incarico di relatore ad altro senatore, poiché l'impianto normativo illustrato dal relatore designato, Borea, è stato completamente stravolto. Condivide altresì la questione posta dal senatore Massimo Brutti, il quale chiede che venga votato l'articolo 1 nel suo complesso, perché ciò in realtà non è avvenuto. Infine, esprime l'avviso che la norma approvata con l'accoglimento dell'emendamento del senatore Cavallaro abbia generato un «mostro giuridico» che viola palesemente i principi contenuti negli articoli 3 e 24 della Costituzione. Poiché egli si rifiuta di concorrere, insieme al resto della Commissione, alla nascita di tale «mostro giuridico», che non è stato neanche possibile correggere con altri emendamenti, ritiene fondata la richiesta di sottoporre la norma al parere della Commissione affari costituzionali, investendo della questione anche il Presidente del Senato.

Il senatore Massimo BRUTTI si associa alle limpide considerazioni del senatore Zancan, il quale non solo si è richiamato all'articolo 40, comma 2 del Regolamento ma anche all'articolo 38, che prevede il tramite del Presidente del Senato. Esprime quindi l'avviso che la Commissione potrebbe deliberare già in questa sede di acquisire il parere della 1^a Commissione. Rileva che l'attuale situazione di palese illegittimità costituzionale è stata conseguenza della forzatura voluta dalla maggioranza che non ha tenuto in nessun conto il rispetto dei principi costituzionali che sovraintendono al processo.

Il senatore FASSONE ribadisce a sua volta che la problematica sollevata dal senatore Calvi è fondata e particolarmente grave ed è quindi legittimo il richiamo all'articolo 40 del Regolamento. Osserva inoltre che il nuovo testo dell'articolo 1 del disegno di legge comporterà dei problemi di coordinamento con il successivo articolo 2 anche se al momento non può immaginare la sorte, dato che non è stato ancora affrontato l'esame dei relativi emendamenti. Condivide quindi la richiesta di sottoporre il nuovo testo dell'articolo 1 – sicuramente affetto da incostituzionalità –

al parere della Commissione affari costituzionali, parere che egli ritiene anzi necessario e per il quale è giustificato il rinvio o comunque la sospensione della discussione.

Il senatore MORANDO chiede di sapere se gli emendamenti all'articolo 1 siano stati trasmessi per l'esame alla Commissione affari costituzionali prima di essere messi in votazione.

Il senatore PETRINI aderisce alle considerazioni illustrate dagli oratori che lo hanno preceduto e a sua volta rileva che non si tratta solo di mettere in evidenza i profili di incostituzionalità della normativa da poco varata dalla Commissione. Si tratta soprattutto di una questione di credibilità e di decoro istituzionale, poiché l'impianto del disegno di legge in esame non solo è stato stravolto, ma per di più le motivazioni che lo hanno originato contrastano nettamente con la *ratio* delle norme ora accolte. Pertanto la richiesta di parere alla Commissione affari costituzionali costituisce un obbligo, alla luce del nuovo testo dell'articolo 1, dato che questo non è stato oggetto di valutazione sotto i profili di costituzionalità. Condivide altresì l'osservazione del senatore Zancan circa l'attuale non rappresentatività del relatore Borea; è certo infine che il testo varato dalla Commissione susciterà non poche perplessità in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE, a fronte delle ulteriori richieste di interventi, osserva che la abnorme dilatazione della discussione sulle questioni procedurali sta impedendo, di fatto, alla Presidenza di assolvere al proprio compito che è quello di assicurare un ordinato andamento dei lavori.

Il senatore RIPAMONTI, ripercorrendo l'*iter* del disegno di legge in esame, soprattutto con riferimento al termine di presentazione degli emendamenti, chiede di sapere perché la Commissione affari costituzionali non sia stata richiesta di rendere il parere sugli emendamenti stessi.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che non è previsto dal Regolamento alcun obbligo, nella sede referente, di sottoporre gli emendamenti al parere della Commissione affari costituzionali.

Il senatore CAVALLARO osserva che il dibattito acceso sulla questione regolamentare di fatto si sta rivelando una questione pregiudiziale di costituzionalità non solo sul nuovo testo dell'articolo 1, ma anche sulle conseguenze del combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 2. Si richiama quindi anche agli articoli 72 e 73 della Costituzione e alle preleggi.

Il presidente Antonino CARUSO rileva che nessuno dei richiami al Regolamento oggetto degli interventi costituisce una questione definita sulla quale pronunciarsi. Rispondendo poi alle singole questioni sollevate

dai vari oratori, fa presente al senatore Turroni che il nuovo testo dell'articolo 1 non ha alcuna implicazione finanziaria e quindi non è necessario chiedere il parere alla Commissione bilancio. Al senatore Zancan fa presente che l'incarico di relatore viene conferito dal Presidente, il quale ne ha facoltà sulla base di una scarna normativa regolamentare. Al senatore Petrini ricorda che il parere alla Commissione affari costituzionali sugli emendamenti è obbligatoriamente richiesto solo in caso di esame in sede deliberante. La questione di fondo trattata in tutti gli interventi è che la votazione che ha condotto al nuovo testo dell'articolo 1, induce un «sospetto» di costituzionalità, per il senatore Fassone invece tale profilo di incostituzionalità è una certezza. A tale proposito esprime l'avviso che qualora in sede di esame da parte dell'Assemblea venissero sollevati dubbi sul testo licenziato, il disegno di legge potrebbe essere sempre rinviato in Commissione per una nuova valutazione della materia. Fa presente poi, con riferimento alla questione della votazione dell'articolo 1, nel suo complesso, che essa è avvenuta nel momento stesso in cui la Commissione ha votato ed approvato l'emendamento 1.5, interamente sostitutivo dell'articolo 1. Ritiene quindi di aver risposto a tutte le argomentazioni fin qui prospettate ed avverte che si passerà all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti.

Il senatore TURRONI obietta che il Presidente non ha risposto in modo esauriente alle questioni poste.

Il PRESIDENTE chiede al senatore Turroni il motivo del suo intervento.

Il senatore TURRONI intende richiamarsi agli articoli 40, 43, 66 e 72 del Regolamento.

Il PRESIDENTE chiede al senatore Turroni di precisare puntualmente i termini del suo richiamo al Regolamento, evitando di invocare tutti gli articoli in esso contenuti. Dopo ripetute interlocuzioni del senatore TURRONI, il Presidente ribadisce che il dibattito sulle questioni procedurali è stato chiuso e pertanto avverte che si passerà alla discussione degli emendamenti all'articolo 2, sui quali ciascun senatore potrà intervenire una sola volta, anche se proponente di emendamenti, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento.

Il senatore FASSONE illustra gli emendamenti 2.1, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.18, 2.19 e 2.20, sottolineando che il codice di procedura penale vigente fino al 1988, nel disciplinare gli effetti dell'istanza di rimesione qualificava la sospensione del processo come un effetto del tutto eventuale e rimesso alla valutazione della Corte di cassazione, e non certamente del giudice *a quo*.

Il nuovo codice, nell'intento di realizzare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare un uso strumentale e dilatorio della richiesta di so-

sensione e quella di lasciare impregiudicato l'esito del processo, stabiliva all'articolo 47 che la richiesta di rimessione non sospendesse il processo, ma che il giudice non potesse pronunciare sentenza fino all'intervenuta ordinanza di inammissibilità o di rigetto della richiesta.

Di fatto questa norma si è rivelata, nella sua pratica applicazione, come uno strumento eminentemente dilatorio offerto alla difesa, e ciò soprattutto nei processi per fatti di criminalità organizzata, nei quali la pluralità degli imputati consentiva di allungare i processi attraverso la riproposizione strumentale delle richieste.

In questa situazione interveniva la richiesta di pronuncia di costituzionalità da parte del tribunale di Trieste, a fronte della quale la Corte Costituzionale si pronunciava una prima volta nel 1995 affermando, con lo devole spirito di autolimitazione, che la questione sollevata dal giudice *a quo* non poteva essere giudicata perché i riferimenti alle norme costituzionali violate non erano stati indicati correttamente, ma che la questione stessa era tuttavia fondata e meritevole di un intervento del legislatore: in quell'occasione dunque sarebbe stato ampiamente giustificato quell'intervento urgente del Parlamento, la cui necessità viene oggi pretestuosamente fatta discendere dal mero giudizio di non manifesta infondatezza, espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione. Riproposta la questione dallo stesso tribunale di Trieste con i riferimenti costituzionali indicati dalla Corte Costituzionale questa, con sentenza n. 353 del 22 ottobre 1996, dichiarava l'illegittimità della norma nella parte in cui sospendeva obbligatoriamente la pronuncia della sentenza fino all'intervento dell'ordinanza di inammissibilità o di rigetto. È dunque evidente che l'articolo 2 del disegno di legge in discussione ripropone una formulazione già valutata come incostituzionale, aggravandola anzi sia in riferimento al momento rispetto al quale deve essere sospeso il processo, sia in riferimento all'ampiezza dei casi in cui può essere richiesta la rimessione, così come risulterebbe dall'articolo 45 del codice di procedura penale se venisse modificato secondo gli intendimenti della maggioranza.

Il presidente Antonino CARUSO comunica che, stante il prossimo inizio della seduta dell'Assemblea, la seduta terminerà dopo l'intervento del senatore Cavallaro.

Il senatore CAVALLARO ritira l'emendamento 2.4, non solo per non correre il rischio di una nuova approvazione strumentale da parte della maggioranza, ma anche perché l'impianto che risulterebbe dall'approvazione di questa proposta emendativa incorrerebbe, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 353 del 1996, nelle stesse censure di incostituzionalità riscontrabili con tutta evidenza nel testo dell'articolo 47 del codice di procedura penale proposto dall'articolo 2 del disegno di legge in esame.

In realtà l'oratore ritiene quanto mai inaccettabile che, all'evidente scopo di intervenire su un ben determinato procedimento, si introducano nell'ordinamento novità che appaiono in grado di scardinare il processo

penale, almeno quando gli imputati siano soggetti abbienti o potenti – si pensi anche alla criminalità organizzata – e dunque siano in grado di utilizzare al meglio un pericoloso strumento dilatorio che verrebbe offerto dallo stesso codice di procedura penale.

In realtà la formulazione dell'articolo 47 proposta dal disegno di legge in titolo è tale da consentire la sospensione sostanzialmente a tempo indeterminato dei processi, né vale ad evitare tale rischio il divieto di sospensione di cui all'ultimo periodo, dal momento che tale divieto non si applica quando la riproposizione della richiesta di remissione venga presentata sulla base di motivi diversi da quelli della precedente richiesta, motivi che qualunque avvocato – o magari qualunque pubblico ministero – sarà sempre in grado di escogitare.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia quindi il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi un'ora dopo il termine della seduta dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1578**Art. 2.****2.1**

FASSONE, CALVI, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo 2.

2.4

CAVALLARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«All'articolo 47 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice, uditi i difensori delle parti private ed il pubblico ministero può sospendere il processo. Il processo deve essere sospeso prima della discussione. Non può essere pronunciata sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. Se la richiesta di rimessione viene riproposta dopo una precedente già respinta il processo non può essere sospeso"».

2.7

FASSONE, CALVI, AYALA, ZANCAN

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – 1. Nell'articolo 47 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Qualora la richiesta sia accolta, e nel frattempo sia stata pronunciata sentenza, la corte di cassazione dichiara la nullità della stessa e degli eventuali atti conseguenti"».

2.9

FASSONE, CALVI, ZANCAN

Al comma 1, al capoverso 1 ivi richiamato, dopo le parole da: «può sospendere il processo» inserire le seguenti: «per non oltre 120 giorni».

2.10

FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, al capoverso 1 ivi richiamato, dopo le parole da: «può sospendere il processo» inserire le seguenti: «per non oltre 90 giorni».

2.11

FASSONE, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, al capoverso 1 ivi richiamato, dopo le parole da: «può sospendere il processo» inserire le seguenti: «per non oltre 60 giorni».

2.13

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 1, al capoverso 1 ivi richiamato, sostituire le parole da: «Il processo deve essere sospeso» fino a: «il processo non si sospende» con le seguenti: «Il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta, a meno che la medesima costituisca riproposizione, sia pure da parte di diverso imputato, dei motivi già adottati con altra precedente richiesta».

2.18

FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «prima che si svolgano le conclusioni e la discussione, e non può essere pronunciato il decreto che dispone il giudizio».

2.19

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 1, al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «il decreto che dispone il giudizio».

2.20

FASSONE, CALVI, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, al capoverso 1 ivi richiamato, dopo le parole da: «costituisce riproposizione» inserire le seguenti: «anche da parte di diverso imputato».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2002

65^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1171) Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Il PRESIDENTE, nell'assumere l'incarico di relatore in sostituzione del senatore Frau, impossibilitato a partecipare alla odierna seduta, ricorda che nella seduta del 24 luglio si è conclusa la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del relatore.

Ricorda poi che sono pervenuti i pareri della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione permanente, tutti non ostativi, e che non sono stati presentati emendamenti.

Dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario TANZI si richiama alle considerazioni da lui svolte nella seduta del 24 luglio.

Si passa alla votazione finale.

Non essendovi senatori che intendano intervenire per dichiarazione di voto, dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore Frau il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2002

165^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,20

IN SEDE CONSULTIVA

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dell'emendamento 7.0.500)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore IZZO ricorda brevemente gli emendamenti i cui profili finanziari meritano l'attenzione della Commissione.

Prende, quindi, la parola il sottosegretario Maria Teresa ARMO-SINO, la quale, dopo aver ribadito il parere contrario del Governo sugli emendamenti segnalati nella precedente seduta, ad eccezione dell'emendamento 7.0.500, si sofferma su tale ultima proposta emendativa, con riferimento all'osservazione su di esso formulata, secondo la quale l'istituzione di una nuova Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevista al comma 2, lettera *f*), del predetto emendamento sembra non compatibile con la clausola di invarianza degli oneri indicata al successivo comma 5.

A tale riguardo, rileva che l'istituzione della predetta Direzione generale non può generare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la nuova struttura utilizzerebbe risorse materiali ed umane provenienti dalle direzioni già esistenti.

In particolare, in mancanza di una diversa indicazione legislativa, le corrispondenti assegnazioni del personale di qualifica dirigenziale devono necessariamente tenere conto della dotazione organica complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevista nella tabella A allegata al regolamento di organizzazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001) del Ministero medesimo, secondo la quale i dirigenti di prima fascia sono previsti nel numero di 11 e quelli di seconda fascia nel numero di 255.

Nel rispetto di tale cornice normativa, sarà semmai prerogativa del Ministro rimodulare, attraverso la proposta di interventi regolamentari (se riguardanti uffici di livello dirigenziale generale) o mediante decreti ministeriali (se concernenti uffici di livello dirigenziale non generale), l'articolazione del Ministero, procedendo anche ad eventuali soppressioni o fusioni di uffici.

Come è noto, per l'istituzione della predetta Direzione poteva anche farsi ricorso ad un provvedimento di natura regolamentare. Pur tuttavia, si è preferito proporre un intervento legislativo allo scopo di meglio raccordare le funzioni da attribuire alla nuova Direzione con l'opera complessiva di razionalizzazione del sistema delle ispezioni prevista negli altri principi di delega.

In tale prospettiva, l'inserimento, al comma 5, della clausola di invarianza della spesa, ha quindi lo scopo di rafforzare l'esplicita osservanza, tra l'altro, dei contingenti previsti dalla dotazione organica di cui al predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001.

Il senatore MICHELINI, con riferimento all'emendamento 7.0.500, rileva la necessità di specificare, quanto meno, che non viene modificata la dotazione organica dell'Amministrazione interessata.

Il senatore CADDEO ritiene che le argomentazioni addotte dal rappresentante del Governo non appaiono sufficienti ad escludere l'onerosità del comma 2, lettera *f*), dell'emendamento 7.0.500. Rileva, peraltro, come la mancata introduzione della predetta disposizione attraverso un apposito regolamento sembri proprio dipendere dagli effetti finanziari connessi con la disposizione stessa.

Il presidente AZZOLLINI rileva che le questioni sollevate con riferimento all'emendamento 7.0.500 meritano un approfondimento e, pertanto, la Commissione potrebbe limitarsi, per il momento, ad esprimere il parere sui restanti emendamenti.

Tenuto conto dell'andamento del dibattito e delle risposte fornite dal rappresentante del Governo, il relatore IZZO illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione programmazione economica e bilancio esaminati, per quanto di competenza, gli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 2 del disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.513, 4.509, 4.515, 7.32 e 7.502. Esprime, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 7.10, a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, al comma 6, le parole: "non derivano", siano sostituite dalle altre: "non devono derivare". Rileva, inoltre, che la compensazione indicata nell'emendamento 4.146 appare superflua. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, conferendo al Presidente della Commissione il mandato a rendere, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, parere di nulla osta sull'emendamento 4.122, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) venga soppresso il comma 4;

b) per gli esercizi in cui l'onere non è predeterminato o predeterminabile, si rinvii, nella stessa legge-delega, l'individuazione dell'onere stesso e dei relativi mezzi di copertura non al meccanismo di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, ma a quello di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge (legge finanziaria), restando, conseguentemente, subordinata l'emanazione dei decreti legislativi ovvero – in assenza di un'indicazione nella legge-delega – prevedendo in questi ultimi un rinvio, in entrambi i casi nell'ipotesi di onerosità, alla individuazione dell'onere e allo stanziamento delle necessarie risorse di copertura nella legge finanziaria;

c) venga specificata la quota di copertura afferente ai fondi speciali;

d) alla data in cui verrà reso il predetto parere, sussistano sufficienti risorse finanziarie».

Posta, quindi, ai voti, tale proposta di parere risulta accolta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame dell'emendamento 7.0.500 viene, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,35.

166^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(Parere all'Assemblea su emendamenti riferiti al testo proposto dalla Commissione. Rinvio del seguito dell'esame dell'emendamento 7.0.500)

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame dell'emendamento 7.0.500, al fine di consentire un ulteriore approfondimento dei connessi profili finanziari.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame dell'emendamento 7.0.500 è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2002

103^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1396) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio scorso.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo che è stato dato per illustrato l'emendamento 2.1, il senatore PASQUINI illustra l'emendamento 2.2, insistendo sulla necessità che l'articolo 2 sia completamente riscritto, ancorando i principi della codificazione ai principi e alle disposizioni recate dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 che ha introdotto lo Statuto dei diritti del contribuente. Egli fa riferimento al carattere ordinamentale di tale legge, che, in attuazione agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione reca principi generali dell'ordinamento tributario che non possono essere derogati o modificati tacitamente e mai da leggi speciali; il legislatore ha inteso così dotare tale corpo normativo di una «resistenza rafforzata», rispetto ad un normale procedimento legislativo, quasi a volerne costituzionalizzare il valore. Da tale osservazione, discende che la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni tributarie, l'efficacia temporale delle stesse, il divieto di istituire nuovi tributi con decreto-legge, costituiscono principi dell'ordinamento tributario. Ragion per cui appare gravemente lacunosa la proposta del Governo lad-

dove essi non vengono riproposti integralmente, nel momento in cui si definiscono i criteri della codificazione.

Illustra poi l'emendamento 2.17, che, in subordine rispetto al precedente, puntualizza che le norme fiscali debbono essere informate ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva ed irretroattività, facendo riferimento proprio ai principi recati dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Il senatore BONAVITA illustra l'emendamento 2.3, sostitutivo del comma 1, finalizzato a specificare che il Codice ordina il sistema fiscale sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente. In particolare, egli rileva la mancanza, tra i criteri elencati dall'articolo 2, del principio di progressività che deve informare, sulla scorta del dettato costituzionale, l'ordinamento tributario. Successivamente aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.8 e 2.15. Aggiunge poi la firma e illustra l'emendamento 2.21, che integra l'obiettivo di minimizzare il sacrificio del contribuente con quello, parimenti essenziale, di consentire l'instaurazione di un rapporto equo e paritario tra il fisco ed i contribuenti, sottolineando il rischio che una eccessiva tutela del contribuente si risolva in una sostanziale incapacità dell'Amministrazione finanziaria di arginare fenomeni di elusione ed evasione.

Illustra poi l'emendamento 2.29, finalizzato ad introdurre una normativa generale antielusiva, da applicarsi in generale a tutti i tributi e a tutti i soggetti, in modo da dare una adeguata copertura legislativa alle misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Illustra infine l'emendamento 2.33, a cui aggiunge la firma, finalizzato a specificare che la sanzione fiscale penale debba applicarsi nei casi di frode, senza alcun riferimento alla rilevanza del danno per l'erario.

Il senatore D'AMICO, nell'illustrare l'emendamento 2.5, rileva la atipicità dell'articolo 2, poiché esso reca disposizioni in qualche modo ridondanti rispetto a principi già sanciti dalla Costituzione, ovvero derivanti dall'ordinamento comunitario. Rispetto a tale ridondanza, invece, l'assenza di alcune disposizioni –introdotte con lo Statuto dei diritti dei contribuenti – e costituenti anche esse punti fondamentali dell'ordinamento tributario, solleva il dubbio che il Governo intenda dare minore peso a tali criteri. In particolare, non viene richiamato il principio della generalizzazione del diritto di interpello, così come manca il riferimento ai criteri ed alle modalità con i quali debbono essere effettuate le verifiche fiscali. Poiché con lo Statuto, approvato a suo tempo all'unanimità, si sono introdotti principi che hanno modificato in maniera incisiva il rapporto tra il fisco ed i contribuenti, appare opportuno specificare proprio i criteri ordinatori della codificazione, con un ancoraggio esplicito di tale processo alle disposizioni recate dallo Statuto.

In subordine, l'emendamento 2.6 enumera i criteri e i principi cui fa riferimento l'emendamento precedentemente illustrato. Illustra poi gli

emendamenti 2.10 finalizzato a introdurre il principio della progressività tra quelli elencati alla lettera a) del comma 1, e il 2.13, che fa riferimento allo stesso principio.

L'emendamento 2.20, invece, investe un aspetto di particolare rilevanza, laddove il disegno di legge prevede la progressiva eliminazione del limite per la compensazione tra crediti e debiti fiscali. Dopo aver sottolineato il carattere fortemente innovativo della facoltà di compensare il debito e credito fiscale, egli sottolinea il rischio che una eliminazione completa del limite alla compensazione esponga l'Amministrazione finanziaria alla impossibilità di bloccare comportamenti elusivi per obbligazioni tributarie di elevatissimo volume. Egli ritiene proponibile, più che una abrogazione della lettera h), la modifica della stessa introducendo il progressivo incremento del limite.

Illustra poi gli emendamenti 2.42 e 2.44, argomentando che la effettiva «resistenza» delle disposizioni contenute nel Codice si tutela con la previsione che tale Codice potrà essere eventualmente modificato – in senso diametralmente opposto al disegno di legge – solo con legge speciale.

Il senatore TURCI illustra l'emendamento 2.11, osservando che nel redigere i principi generali della codificazione non può non essere fatto esplicito riferimento al principio costituzionale della progressività, senza alcun pregiudizio circa la scelta che la maggioranza intenderà compiere sugli strumenti per garantire il rispetto di tale principio.

Egli illustra poi l'emendamento 2.40, finalizzato a introdurre nel codice un riferimento alla fiscalità ambientale.

Il senatore CANTONI illustra congiuntamente gli emendamenti 2.14 e 2.37, il primo dei quali ancora la codificazione delle norme fiscali alle disposizioni contenute nello Stato dei diritti del contribuente in relazione ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva e irretroattività delle norme tributarie; il secondo, invece, specifica la previsione di introdurre istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche e di solidarietà sociale.

Su tale ultimo emendamento interviene il senatore EUFEMI, dichiarando il pieno consenso della propria parte politica su tale modifica; analogamente, intervengono il senatore SALERNO e il senatore FRANCO Paolo, dichiarando il proprio favore e sostegno all'emendamento testé illustrato dal senatore Cantoni.

Il senatore CANTONI rinuncia poi ad illustrare l'emendamento 2.26.

Il senatore CASTELLANI illustra l'emendamento 2.32 e, dopo avervi aggiunto la firma, l'emendamento 2.35. Il primo, salvaguardando la più ampia tutela del principio di legalità, elimina ogni riferimento al valore

del danno erariale nei casi di applicazione della sanzione fiscale penale, per fronteggiare qualsiasi comportamento fiscale in frode dell'erario.

Il secondo emendamento, invece, preso atto dell'importanza dell'introduzione di istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche, sancisce la distinzione tra ambiti assistenziali e ambiti imprenditoriali per evitare comportamenti elusivi.

Il presidente PEDRIZZI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.36, analogo all'emendamento 2.37.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendanti riferiti all'articolo 2.

Il relatore COSTA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 ad eccezione degli emendamenti 2.14, 2.26, 2.36 e 2.37 sui quali il parere è favorevole. Invita a ritirare gli emendamenti 2.22 e 2.27, mentre invita i presentatori a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 2.20.

Il sottosegretario MOLGORA concorda con il parere espresso dal relatore. Per quanto riguarda il riferimento alle disposizioni recate dallo Statuto dei diritti del contribuente, puntualizza che la maggioranza di Governo ha presentato l'emendamento 2.14. Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.20, egli ritiene condivisibili le preoccupazioni espresse dal senatore D'Amico: ne propone pertanto una riformulazione, volta ad introdurre un progressivo incremento del limite per la compensazione del credito di imposta.

Riguardo all'emendamento 2.44 dichiara la disponibilità del Governo ad approfondire la questione per l'Assemblea.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2

Posto congiuntamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 2.3 e 2.4 di identico contenuto.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.8.

Vengono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.7 e 2.9.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.10 e 2.11, di identico contenuto.

Viene quindi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 2.12.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 2.13, si passa alla votazione dell'emendamento 2.14, sul quale aggiungono la firma i senatori Castellani, Bonavita, Brunale, Pasquini, Turci e D'Amico, che viene approvato all'unanimità.

Viene pertanto dichiarato assorbito l'emendamento 2.17.

Posti congiuntamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 2.15 e 2.16, di identico contenuto.

Vengono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 2.18 e 2.19.

Il senatore D'AMICO illustra una riformulazione dell'emendamento 2.20 (2.20-Nuovo testo).

Su tale riformulazione, esprimono parere favorevole il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO.

Posto ai voti, l'emendamento 2.20 (Nuovo testo) viene approvato.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 2.21, sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25.

Il senatore TURCI dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 2.26.

Per l'imminente concomitanza dei lavori dell'Assemblea il presidente PEDRIZZI rinvia il seguito del provvedimento alla seduta già convocata per domani mattina alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI avverte che, conformemente al calendario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione tornerà a riunirsi, dopo la pausa estiva, martedì 10 settembre per proseguire l'esame del disegno di legge n. 1396.

Prende atto la Commissione.

SULLO SVOLGIMENTO DEI SOPRALLUOGHI ALL'ESTERO NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE

Il presidente PEDRIZZI informa che i sopralluoghi in Spagna, Francia ed Inghilterra, previsti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse, avranno luogo, previa autorizzazione del Presidente del Senato, rispettivamente nei giorni 22-25 settembre 2002 (Spagna) e 20-25 ottobre 2002 (Francia ed Inghilterra). Al fine di garantire una adeguata rappresentatività ed una sufficiente articolazione della rappresentanza della delegazione, invita i rappresentanti dei Gruppi a comunicare alla Presidenza la designazione dei componenti delle due delegazioni.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1396

Art. 2.

2.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo 2.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

2.2

TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, D'AMICO, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Codificazione). – 1. Il Governo è delegato ad emanare, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il codice che ordina il sistema fiscale sulla base dei principi e

delle disposizioni contenuti nello Statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti stessi. Le commissioni possono chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle commissioni.

3. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 2, la proroga del termine per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al citato comma 2, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 2, il parere si intende espresso favorevolmente.

4. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente».

2.3

BONAVITA, D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il codice ordina il sistema fiscale sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212».

2.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il codice ordina il sistema fiscale sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212».

2.5

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La parte generale del codice reca, quali principi generali del sistema fiscale, le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212».

2.6

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La parte generale del codice reca, quali principi generali del sistema fiscale, le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di:

- a) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
 - b) efficacia temporale delle norme tributarie;
 - c) divieto di utilizzo del decreto-legge in materia tributaria;
 - d) informazione del contribuente;
 - e) conoscenza degli atti e semplificazione;
 - f) chiarezza e motivazione degli atti;
 - g) tutela dell'integrità patrimoniale;
 - h) rimessione in termini;
 - i) tutela dell'affidamento e della buona fede;
 - j) potere di interpello del contribuente;
 - k) diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali;
 - l) funzioni e poteri del Garante dei contribuenti;
 - m) codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie».
-

2.7

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo le parole: «La parte generale ordina il sistema fiscale» *inserire le seguenti:* «sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e».

2.8

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «principi» aggiungere le seguenti: «costituzionali di progressività fiscale e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

2.9

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «principi» aggiungere le seguenti: «di progressività».

2.10

D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «principi» aggiungere le seguenti: «di progressività».

2.11

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «uguaglianza», inserire le seguenti: «e di progressività».

2.12

PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) recepimento delle norme contenute nella legge 27 luglio 2000 n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"».

2.13

D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «si adeguano», inserire le seguenti: «al principio costituzionale che il sistema tributario è uniformato a criteri di progressività e».

2.14

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo, TURCI, CASTELLANI, BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, D'AMICO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «le norme fiscali», inserire le seguenti: «, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente,».

2.15

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «principi», aggiungere le seguenti: «di progressività».

2.16

RIPAMONTI, TURCI, D'AMICO, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «principi», aggiungere le seguenti: «di progressività».

2.17

BRUNALE, RIPAMONTI, TURCI, D'AMICO, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «principi», aggiungere le seguenti: «confermando quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212».

2.18

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e dei revisori contabili».

2.19

TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) Abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti abilitati o di centri di servizi anche per conto di altri intermediari obbligati ad effettuare il servizio di trasmissione telematica».

2.20

D'AMICO, CASTELLANI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.20 (Nuovo testo)

D'AMICO, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) è previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta».

2.21

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, BONAVITA

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «minimizza il sacrificio del contribuente» con le seguenti: «determina il rapporto equo e corretto tra il contribuente e l'amministrazione dello Stato».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

2.22

TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione di modalità, termini e adempimenti uniformi per quanto riguarda i tributi locali, al fine di garantire l'effettiva semplificazione degli adempimenti».

2.23

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) è prevista la definizione del concordato preventivo entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda indipendentemente dall'anno di riferimento della stessa».

2.24

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) Il concordato preventivo è definito entro un termine stabilito dalla data di presentazione della domanda indipendentemente dall'anno di riferimento della stessa».

2.25

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.26

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;».

2.27

TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) esclusione dalla punibilità e riformulazione della definizione di violazione formale».

2.28

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) introduzione di una normativa generale anti-elusione e previsione di adeguate normative e programmi di lotta all'evasione e alla frode fiscale».

2.29

BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, D'AMICO, BRUNALE, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) introduzione di una normativa generale anti elusione e previsione di adeguate normative e programmi di lotta all'evasione e alla frode fiscale».

2.30

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis. introduzione di una normativa generale anti-elusione e previsione di adeguate normative di lotta all'evasione e alla frode fiscale.».

2.31

BONAVITA, D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.32

CASTELLANI, DE PETRIS, D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, TURCI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) la sanzione fiscale penale è sempre applicata nei casi di frode con danno per l'erario».

2.33

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BONAVITA

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: «solo nei casi» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nei casi di frode e in tutti gli altri casi previsti dalla legge».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

2.34

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «solo nei casi di frode e di effettivo rilevante», con le seguenti: «in tutti i casi di frode e di».

2.35

GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire la lettera n), con la seguente:

«n) è prevista l'introduzione di norme che, distinguendo tra ambiti assistenziali e ambiti imprenditoriali, ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche».

2.36

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di solidarietà sociale».

2.37

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di solidarietà sociale».

2.38

PASINATO

Al comma 1, lettera n), aggiungere, alla fine, dopo la parola: «etiche», le seguenti: «, per promuovere una cultura etico-economica e distinguere fra ambiti assistenziali e ambiti imprenditoriali, al fine di favorire uno sviluppo equilibrato nel pianeta».

2.39

PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

«n-bis) inserimento nel codice delle agevolazioni fiscali esistenti, qualora il regime ordinario di imposizione non risulti più favorevole al contribuente;

n-ter) abrogazione tacita di tutte le norme legislative e regolamentari non espressamente richiamate nel codice».

2.40

DE PETRIS, GIARETTA, TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, BONAVITA, CASTELLANI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) sono introdotte qualificate forme di fiscalità ambientale che dovrà realizzare un prelievo sostitutivo a quello ordinario lasciando inal-

terata la pressione tributaria al fine di favorire lo sviluppo di attività produttive di beni e servizi ecologicamente compatibili».

2.41

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

All'articolo 2, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

2.42

TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, BRUNALE, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO

Sopprimere il comma 3.

2.43

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 3.

2.44

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 3, sopprimere le parole: «e mai da leggi speciali».

2.45

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «e mai da leggi speciali», con le seguenti: «da leggi approvate dal Parlamento».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2002

116^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI avverte che la Presidenza del Senato ha nuovamente assegnato alla Commissione, in sede deliberante, il disegno di legge n. 1270, concernente interventi in materia di beni culturali. L'ordine del giorno delle sedute già previste per la settimana in corso è pertanto integrato con la discussione del predetto provvedimento e dei disegni di legge ad esso abbinati.

Il senatore D'ANDREA chiede ragguagli sull'*iter* del disegno di legge n. 1122 e degli altri provvedimenti connessi, relativi al personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il presidente ASCIUTTI, al riguardo, fa presente di aver avuto durante la mattina un incontro con i rappresentanti del Governo interessati alla materia e rende noto che è stata trovata un'ideale soluzione per i problemi di copertura finanziaria, che si è tradotta nella predisposizione di un apposito emendamento, su cui verrà acquisito il parere della Commissione bilancio. L'esame del provvedimento riprenderà pertanto, presumibilmente, nella seduta di domani.

IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

- e petizione n. 349 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale era iniziata la votazione degli emendamenti all'articolo 3 del disegno di legge n. 1306.

Prende preliminarmente la parola sull'ordine dei lavori la senatrice ACCIARINI, la quale sottolinea che l'opposizione incontra delle difficoltà nel proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo a fronte di un comportamento del Ministro che – stando alle notizie di stampa – continua ad assumere iniziative prescindendo dalle posizioni emerse in Parlamento. Né il Ministro ha raccolto l'invito a partecipare tempestivamente alle sedute della Commissione, a differenza di altri membri del Governo, certamente non meno importanti, che seguono da vicino i loro provvedimenti nelle aule parlamentari. Ciò, nonostante che l'opposizione avesse chiaramente richiesto la presenza del Ministro in via pregiudiziarica rispetto al prosieguo dei disegni di legge di riforma scolastica. Inoltre, risulta che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), nel corso della mattina, non abbia ancora ricevuto la nota correttiva dell'atto di convocazione del Consiglio stesso illustrata ieri dal Sottosegretario.

Il senatore D'ANDREA esprime a sua volta le proprie perplessità nei confronti del comportamento del Ministro, precisando che non si tratta di mancanza di considerazione nei riguardi del Sottosegretario, bensì del riconoscimento che dal dibattito sono emerse questioni concernenti la politica complessiva del Ministero e la sua correlazione con la riforma dei cicli scolastici. In altri termini, occorre comprendere in che modo le decisioni della Commissione sui cicli scolastici si compenetrino poi con la strategia complessiva seguita dal Ministero, alla luce di iniziative assunte autonomamente dal Governo e senza che il Parlamento ne sia informato.

Ritiene sia peraltro interesse del Ministro fornire il proprio apporto affinché il provvedimento di riforma proceda più celermente, come probabilmente sarebbe accaduto se avesse preso parte alle sedute della Commissione con atteggiamento di disponibilità. In proposito, la richiesta dell'opposizione non è affatto inconsueta e non può essere accantonata proseguendo l'esame del provvedimento in attesa della risposta del Ministro.

Il presidente relatore ASCIUTTI comunica che il ministro Moratti ha assicurato la propria presenza in Commissione alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, più esattamente il giorno 17 settembre, alle ore 14,30.

Il sottosegretario Valentina APREA afferma che la nota correttiva dell'atto di convocazione del CNPI è stata già inviata ai membri del Con-

siglio; comunque garantisce che ad apertura dei lavori, prevista per il pomeriggio di oggi, ella stessa darà lettura della nota in questione.

Riprende la votazione degli emendamenti all'articolo 3, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 26 luglio scorso.

La senatrice ACCIARINI dichiara il proprio voto convinto a favore dell'emendamento 3.9, osservando che, se è ormai acquisito che i fattori comportamentali influiscono sul rendimento, è però grave che il comportamento sia considerato elemento della valutazione. L'aspetto comportamentale infatti non deve essere affrontato con criterio sanzionatorio, bensì preso in considerazione in modo tale da favorire i processi di crescita e di apprendimento.

Dopo aver ricordato gli effetti che nel vecchio ordinamento produceva il voto in condotta riguardo al percorso scolastico degli allievi, evidenzia come già negli ultimi anni precedenti l'abolizione di quel voto ormai non fosse più in uso sanzionare negativamente il comportamento. Ciò significa che vi erano ragioni fondate dietro la decisione di abolire il voto in condotta, nel senso che era ormai andata perduta la concezione punitiva del comportamento che potesse incidere anche sulla valutazione di profitto. Ella auspica pertanto che non venga abbandonato l'orientamento volto a considerare l'elemento comportamentale come una forma di ausilio per la didattica.

La senatrice SOLIANI ritiene che la formulazione della lettera *a*) dell'articolo corrisponda a una precisa scelta culturale e pedagogica, oltre che politica, tendente ad associare la valutazione dell'apprendimento a quella del comportamento; scelta che appare ancor più grave in considerazione della frequenza periodica e annuale della valutazione stessa. Richiama pertanto i senatori a una maggiore lucidità sulla rilevante questione sociale rappresentata dal comportamento dei giovani studenti. Dovrebbe infatti essere preoccupazione fondamentale del legislatore comprendere appieno le difficoltà proprie dell'età adolescenziale, anche sotto il profilo del rapporto con il mondo degli adulti. Ella non condivide invece i richiami alle ragioni di contrasto generazionale del «Sessantotto», poiché qui non si tratta di assumere atteggiamenti lassisti o repressivi a fini punitivi e di controllo nei confronti del comportamento degli studenti. Quest'ultimo dovrebbe semmai rientrare nell'ambito educativo, e non valutativo, delle relazioni intercorrenti fra insegnanti e allievi, alle quali dovrebbero essere associate le famiglie.

Rileva inoltre che la valutazione del comportamento non compare fra i criteri direttivi elencati all'articolo 2, né viene menzionata nel successivo emendamento 3.11 del Presidente relatore. Osserva peraltro che la periodicità annuale di tale valutazione rappresenta un ulteriore aspetto negativo della disposizione in oggetto, a fronte della instabilità del personale docente, che può variare di anno in anno, e in considerazione dei criteri soggettivi che, a suo avviso, presiedono alla valutazione medesima. Inoltre,

un rapporto così stretto tra i due tipi di valutazione comporta il rischio che il giudizio negativo sul comportamento degli allievi si tramuti anche in un loro rifiuto verso l'apprendimento culturale.

Sarebbe allora preferibile lasciare il profilo del comportamento al libero rapporto educativo fra docenti e studenti, con l'aiuto e il coinvolgimento delle famiglie, nell'ambito di istituzioni scolastiche che assicurino agli allievi dei risultati in materia di apprendimento delle conoscenze. La reintroduzione del voto in condotta è stata invece ispirata da una concezione autoritaria, più che autorevole, della scuola; una concezione peraltro non aliena da forme di controllo anche sui docenti, divergente da quella prevalente fra gli operatori della scuola italiana.

Il senatore CORTIANA si esprime in senso favorevole sull'emendamento in esame, ritenendo che la reintroduzione del voto di condotta sia una scelta inefficace e a carattere regressivo. È stata semmai perduta un'utile opportunità per prevedere una analisi di sistema circa le dinamiche relazionali in cui l'allievo si inserisce e agisce.

Posto ai voti, l'emendamento 3.9, viene respinto; la Commissione accoglie invece con distinta votazione e previa dichiarazione di astensione del senatore BRIGNONE, il successivo emendamento 3.10.

Riguardo all'emendamento 3.11, il senatore CORTIANA dichiara di condividerne le ragioni di fondo, in quanto la continuità didattica consente una valutazione coerente connessa alla conoscenza degli allievi. Ritiene però eccessivamente indeterminato il riferimento a una «congrua permanenza» dei docenti, proponendo che venga inserita la previsione di almeno un biennio di permanenza degli insegnanti nella loro sede.

La senatrice ACCIARINI, pur condividendo a sua volta il principio della continuità didattica, si dichiara perplessa sulla formulazione dell'emendamento, che a suo avviso non si innesta in maniera lineare dopo l'ultima frase della lettera *a*) dell'articolo. Ritiene inoltre che sia assai difficile intervenire in questa materia, che è oggetto di contrattazione sindacale, in termini non invadenti e al tempo stesso in modo tale che le relative disposizioni non restino pure petizioni di principio, così da esporre la norma a serie difficoltà interpretative e applicative. Né l'emendamento in esame tiene conto del carattere collegiale che normalmente assume la valutazione degli apprendimenti.

La senatrice SOLIANI esprime apprezzamento per la proposta emendativa del Presidente relatore che introduce un linguaggio diverso da quello che pervade il testo governativo. Tuttavia, pur ponendo esplicitamente il problema dei titolari e delle modalità di valutazione, l'emendamento non può prospettare in proposito una soluzione definitiva. Infatti, non entra solo in gioco una materia di competenza della sede contrattuale, ma risulta direttamente coinvolta anche la politica del Governo nei con-

fronti dell'organico dei docenti e conseguentemente la questione finanziaria. L'elemento della valutazione appare così strettamente correlato con la struttura globale del sistema di istruzione e il principio della continuità e della permanenza nella sede ai fini della valutazione stessa è messo a repentaglio dalla carenza delle risorse economiche. In questo senso, l'emendamento rimane un mero tentativo di migliorare il provvedimento in esame destinato a non avere effetti concretamente positivi.

Peraltro, proprio in ragione delle difficoltà di gestione della struttura complessiva che incontra il Ministro e in assenza di certezze riguardo al numero degli allievi e ai posti di insegnante da coprire, appare del tutto assurdo inserire anche l'ulteriore aspetto della valutazione del comportamento. Pur augurandosi di essere smentita, ella ritiene quindi che non vi sarà né riforma né modernizzazione della scuola, bensì un peggioramento delle condizioni di vita interne al sistema di istruzione, non solamente per i dirigenti e gli insegnanti, ma anche per gli allievi e le loro famiglie.

Il presidente relatore ASCIUTTI raccomanda l'approvazione dell'emendamento, cogliendo l'occasione per precisare al senatore Cortiana che, trattandosi di materia rimessa alla contrattazione sindacale, il legislatore non può entrare nei dettagli della disciplina ivi prevista. Quanto all'osservazione della senatrice Acciarini, ritiene che il testo da lui proposto si concordi perfettamente con la formulazione della lettera *a*) dell'articolo. Si aggiunge infatti un ulteriore criterio direttivo a quelli già previsti, come si conviene a un disegno di legge volto a dettare norme generali e a delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa.

Il senatore BRIGNONE dichiara il suo voto favorevole all'emendamento, rilevando la stretta connessione fra valutazione e continuità didattica, peraltro più volte affrontata anche nel corso dell'esame del disegno di legge poi divenuto la legge n. 30. Non va infatti dimenticato che alcune sedi presentano profili di indiscusso disagio e che già esistono incentivi alla permanenza nelle stesse, soprattutto mediante l'attribuzione di punteggi maggiorati ai fini del trasferimento ovvero il ricorso a fondi incentivanti a valere sui fondi perequativi. La continuità didattica è del resto indispensabile non solo ai fini della valutazione ma anche delle sperimentazioni e della copertura di incarichi di particolare rilievo, ad esempio negli organi collegiali. Dall'altro lato, si impongono tuttavia esigenze diverse, connesse al rispetto della vita personale del docente. Pur auspicando quindi una formulazione in parte diversa, che faccia esplicito riferimento ad incentivi per la permanenza nella medesima sede, raccomanda l'approvazione dell'emendamento ritenendolo indispensabile nell'economia del testo.

Anche il senatore BEVILACQUA annuncia il suo voto favorevole all'emendamento, proponendone tuttavia una riformulazione (pubblicata in

allegato al presente resoconto), che viene accolta dal presidente relatore ASCIUTTI.

Posto ai voti, l'emendamento 3.11 (nuovo testo) viene approvato.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.12, prende la parola il senatore MONTICONE il quale rileva criticamente che, secondo l'articolo 3 del testo governativo, gli studenti sono sottoposti a tre ordini di valutazioni: quella dei docenti, di cui alla lettera a); quella dell'Istituto nazionale, di cui alla lettera b); gli esami di Stato di cui alla lettera c). Di queste, la seconda è senz'altro la più insidiosa, sia per gli studenti che per il valore stesso della valutazione.

Da un lato infatti appare assai incongruo, oltre che irrealistico, che l'Istituto nazionale proceda a valutazioni periodiche e sistematiche sulle conoscenze degli allievi anziché alla valutazione del sistema nel suo complesso. Al riguardo, egli ricorda come negli stessi atenei si svolgono solo due ordini di valutazioni, una interna all'ateneo e l'altra esterna, relativa al sistema complessivo e all'offerta formativa.

D'altro lato, la valutazione ad opera dell'Istituto nazionale mette in seria difficoltà il rapporto fra funzionalità degli istituti scolastici e la loro capacità di produrre studenti con conoscenze ed abilità adeguate, rischiando di ingenerare la tentazione per gli istituti di facilitare il percorso formativo.

A giudizio del senatore CORTIANA, nel migliore dei casi la valutazione dell'Istituto nazionale, di cui alla lettera b), rischia di rappresentare un doppione rispetto a quella dei docenti, di cui alla lettera a), non avendo gli ispettori esterni alcun elemento valutativo maggiore rispetto agli insegnanti. Al contrario, sarebbe stato preferibile sottoporre a valutazione il sistema nel suo complesso. In tal senso egli si esprime a favore della soppressione della lettera b) o, in subordine, ad una sua modifica nel senso già indicato dall'emendamento 3.4.

Anche la senatrice Vittoria FRANCO si esprime in senso favorevole alla soppressione della lettera b), giudicato un guscio vuoto che lascia spazio all'arbitrio anziché fornire regole precise. L'introduzione del sistema di valutazione è senz'altro condivisibile, tanto più in quanto connessa all'obiettivo del miglioramento del sistema scolastico. Ciò deve tuttavia avvenire sulla base di criteri certi e non autoreferenziali, in un sistema di controllo sociale in cui la scuola renda conto dei suoi risultati. Ad esempio, potrebbe essere introdotto il criterio del successo formativo, con particolare riferimento alle cause dell'insuccesso e della dispersione. Il testo non indica invece alcun criterio, se non in termini temporali prevedendo verifiche periodiche.

Posto ai voti, l'emendamento 3.12 (identico al 3.13) viene respinto.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime soddisfazione per la mancata soppressione della lettera b), sottolineando l'importanza dell'introduzione, per la prima volta nell'ordinamento, di una valutazione esterna, diversa da quella tradizionale degli insegnanti. Si tratta in effetti di una novità assoluta per l'Italia, che pure vi arriva in ritardo rispetto agli altri paesi occidentali. A giudizio del Governo, essa dovrebbe peraltro garantire la tenuta del sistema nazionale sui livelli di apprendimento e va pertanto perseguita, nel modo più trasparente ed efficace possibile nonché con il massimo coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, ai fini di una piena responsabilizzazione del sistema.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente ASCIUTTI, in considerazione della nuova assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n.1270 in materia di beni culturali, avverte che la Commissione è convocata anche in seduta antimeridiana domani, giovedì 1° agosto, alle ore 9.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che la seduta, già convocata domani alle ore 14,30, è posticipata alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1306

Art. 3.

3.11 (nuovo testo)

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il miglioramento dei processi di apprendimento, della relativa valutazione e la continuità didattica sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza nella sede di titolarità;».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2002

114^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Mammola.

La seduta inizia alle ore 8,40.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A. per il periodo 2000-2001 (n. 126)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238 e dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Esame e rinvio).

Il RELATORE, senatore Cicolani, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, ritiene opportuno soffermarsi non tanto sui contenuti dell'atto, dato che si tratta di un contratto di servizio già scaduto, relativo, appunto, agli anni 2000-2001, quanto piuttosto su alcuni temi che potranno rivelarsi utili al prossimo contratto di servizio e legati al ruolo di gestore di pubblico servizio riconosciuto a Ferrovie dello Stato S.p.A.. In questa veste infatti, l'azienda in questione è tenuta a garantire alcuni servizi che non potrebbero essere collocati in un mercato aperto, come ad esempio la garanzia della continuità territoriale o il trasporto di merci pericolose, servizi che peraltro giustificano i trasferimenti statali alle Ferrovie dello Stato S.p.A. Ritiene pertanto utile inserire nel parere alcune osservazioni che possano fornire un preciso indirizzo politico ai prossimi contratti di servizio, finalizzati alla valorizzazione di questo strumento. A tale riguardo, appare in primo luogo necessario che il prossimo contratto di servizio sia in sintonia con le decisioni adottate da Governo e Parlamento nella legge finanziaria e nel disegno di legge recentemente approvato dalle due Camere, il cosiddetto collegato infrastrutture. Ritiene poi necessario che, nel prossimo contratto, siano inseriti i temi relativi al-

l'assicurazione di qualità sul servizio da fornire. A questo proposito sarebbe necessaria una specificazione di dettaglio dei compiti di ciascuno e lo *standard* di qualità del servizio che dovrebbe essere reso e che il Governo dovrebbe pagare. Questo meccanismo potrebbe infatti comportare l'acquisizione di misure di grandezza comparabili con gli altri paesi dell'Unione europea per verificare il grado della nostra competitività in questo settore.

Si apre il dibattito.

Il senatore VISERTA COSTANTINI esprime apprezzamento per la relazione del senatore Cicolani sulla quale dichiara di concordare in molti punti. Ritiene tuttavia necessario sottolineare che, pur tardivamente esaminato, il provvedimento, rispetto al passato, contiene due innovazioni relative la prima al trasporto combinato – che giudica molto positivamente – e la seconda al trasporto notturno dei passeggeri. Certamente ciò che manca, come rilevato anche dal relatore, è la valutazione qualitativa del servizio reso sulla quale è probabilmente necessario intervenire in sede di estensione del parere al fine di segnalare la necessità in relazione ai prossimi contratti di servizio.

Il senatore CHIRILLI, pur giudicando positivamente la relazione del senatore Cicolani, sottolinea tuttavia che l'atto in esame, lungi dal proiettarsi nel futuro secondo criteri di economicità e di efficienza, continua ad essere connotato da una vecchia filosofia di natura assistenziale che dovrebbe essere interrotta. Nel bilancio delle ferrovie esistono infatti ancora molti privilegi che sarebbe il caso di abolire, come ad esempio la riduzione del costo del biglietto per una serie di categorie privilegiate tra le quali si colloca anche quella dei parlamentari. Ritiene inoltre che il fatto che il contratto di servizio sia stato presentato con tanto ritardo riveli la scarsa attenzione per la gestione delle risorse pubbliche da parte della società in questione. Pone quindi il problema della distribuzione delle risorse e chiede di sapere se il provvedimento sia stato elaborato anche in collaborazione con le regioni ordinarie oltre che con quelle a statuto speciale. Dopo aver espresso a sua volta un giudizio favorevole sulla necessità di incentivare il trasporto combinato ritiene comunque indispensabile che si giunga ad un punto di cesura rispetto al passato.

Il senatore PEDRAZZINI, dopo aver dichiarato di condividere pienamente l'intervento del senatore Chirilli, rileva che il servizio di trasporto notturno dei passeggeri - molto importante in altri paesi dell'Unione – registra invece delle perdite nel bilancio delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sulle quali bisognerebbe indagare. Probabilmente infatti non è stato fornito un servizio di qualità che renda allettante per i viaggiatori utilizzare questa modalità di trasporto. Dichiara quindi di condividere la necessità di inserire alcuni elementi di maggiore qualificazione nel prossimo contratto di servizio sul quale il Parlamento sarà chiamato ad esprimere il parere.

Il senatore VERALDI interviene per far proprie tutte le osservazioni avanzate dal senatore Viserta Costantini sia in relazione alla necessità degli elementi di qualità da inserire nel prossimo contratto di servizio che, in particolare, in relazione alla necessità dell'ulteriore sviluppo del trasporto combinato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

115^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione rinviata il 10 luglio scorso.

Il presidente PEDRAZZINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CAMBURSANO sottolinea come il provvedimento sia molto importante non solo per la regione Piemonte e per la provincia di Torino ma per il Paese in quanto le olimpiadi invernali del 2006 rappresentano un evento di rilievo nazionale. Ritiene pertanto che le proposte di modifica alla legge n. 285 del 2000 siano necessarie al fine di integrare alcune richieste pervenute in particolare dagli enti locali, dall'Agenzia che dovrà gestire l'intera operazione e dal comitato che si occuperà dei giochi olimpici. Così come ben comprende la necessità di approvare in tempi celeri il provvedimento in discussione dato che, appunto, molte sono le opere da costruire e poco è il tempo che rimane per arrivare alla data dei giochi. Ritiene tuttavia necessario che, rispetto al testo presentato dal Governo, siano per esempio chiariti i rapporti tra le istituzioni

mediante l'eventuale organizzazione di una cabina di regia per coordinare la pluralità degli interventi necessari. Condivide poi l'ipotesi di accelerare le procedure evitando tuttavia di incorrere negli incidenti verificatisi fin qui in relazione alle opere in costruzione rispetto alle quali si è già registrato un intervento della magistratura. Si rende poi necessario mettere in moto dei meccanismi finalizzati ad attivare tutte le risorse disponibili sia pubbliche che private. Infine, in relazione all'articolo 3, comma 3 *bis*, riguardo alla delega della funzione di stazione appaltante sottolinea che la norma risulta poco chiara e appare necessario che venga meglio specificato che cosa si intende per soggetto pubblico. Aggiunge successivamente, in relazione al programma delle opere e al dossier olimpico, che pur essendo positivi questi due strumenti si rendono comunque necessarie integrazioni e risorse aggiuntive per il finanziamento delle opere connesse.

Il senatore MENARDI sottolinea a sua volta la necessità di una revisione della legge n. 285 anche alla luce delle prime esperienze dell'agenzia e del comitato per i giochi olimpici. A questo proposito ricorda come la Commissione abbia già affrontato i temi relativi alla velocizzazione dei lavori pubblici e certamente – sottolinea – le olimpiadi invernali di Torino 2006 rappresentano in questo senso una scommessa per il Paese. Ricorda poi l'importanza di reperire ulteriori risorse per poter dar seguito alla costruzione delle opere connesse oltre a quelle necessarie a dar, più in generale, avvio ai lavori in quanto i tempi per l'attuazione di tutta l'operazione cominciano ormai ad essere piuttosto ristretti.

Il senatore Paolo BRUTTI e la senatrice DONATI chiedono di poter intervenire alla ripresa dei lavori di settembre in considerazione dei pressanti lavori del Senato di questi ultimi giorni prima della chiusura per la pausa estiva.

A tale proposito il sottosegretario MAMMOLA richiama tuttavia la necessità di procedere celermente, almeno alla ripresa, proprio per gli aspetti ricordati anche negli interventi. Auspica pertanto che sia presto fissata la data per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il presidente PEDRAZZINI rassicura il rappresentante del Governo che la questione sarà affrontata in un apposito Ufficio di presidenza che programmerà la ripresa dei lavori nel mese di settembre. Rinvia quindi il seguito della discussione generale.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2002

84^a seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 30 luglio scorso.

Prende la parola il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA il quale, dopo avere chiarito la portata interpretativa della disposizione di cui all'articolo 13, comma 4-ter, del decreto-legge n. 138 del 2002, evidenzia che il Ministero delle politiche agricole e forestali si attiverà per sollecitare l'emissione da parte del Ministero dell'economia di una circolare con valenza ermeneutica ed esplicativa rispetto al testo normativo in questione.

In riferimento alle osservazioni formulate dal senatore Malentacchi, auspica che il decreto-legge n. 138 del 2002 venga convertito dal Parlamento, nell'esercizio delle proprie legittime prerogative.

In riferimento alle questioni prospettate dalla senatrice De Petris, dichiara di condividere i nodi problematici evidenziati dalla stessa in riferimento ai profili attinenti alla gestione delle risorse idriche, precisando che spesso gli «ATO» creati in attuazione della normativa di cui alla «legge Galli» risultano in concreto non pienamente operativi.

Per quel che concerne la questione attinente agli impianti di desalinizzazione, esprime perplessità in ordine alla convenienza economico-finanziaria sottesa ad eventuali investimenti da effettuare nel settore in que-

stione, precisando in particolare che l'elevato costo delle acque risultante dai processi di dissalazione rendono opportuno circoscrivere tale modulo tecnico-operativo al solo ambito dell'uso idro-potabile, non risultando opportuno l'utilizzo di tale procedura tecnica per le risorse idriche ad uso irriguo.

In riferimento alle questioni prospettate dal senatore Flammia, evidenzia che il DPEF contiene programmi di investimenti infrastrutturali di rilievo pregnante.

Dichiara infine di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Murineddu in ordine alla questione attinente al mancato collaudo degli invasi artificiali attualmente esistenti, precisando che il Governo si attiverà al fine di consentire il completamento delle procedure di collaudo.

Rileva inoltre che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha istituito un'apposita struttura col compito di monitorare, a fini cognitivi, le iniziative regionali poste in essere nell'ambito del settore idrico.

Conclude evidenziando che la questione attinente alla crisi idrica non è collegabile a profili di tipo politico-ideologico ed altresì che la stessa richiede un atteggiamento improntato a collaborazione tra regioni e amministrazioni centrali.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase delle audizioni, relativamente all'indagine conoscitiva in corso, precisando che alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari verranno effettuati appositi sopralluoghi, individuati specificamente nell'ambito dell'Ufficio di presidenza. Evidenzia inoltre che la Commissione approverà, al termine dell'indagine conoscitiva, un apposito documento finale.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di riprendere i lavori della Commissione in data 17 settembre (alle ore 15,30).

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,35.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 31 LUGLIO 2002

94^a Seduta*Presidenza del Presidente***PONTONE**

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Galati.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive (n. 124)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio scorso.

Il sottosegretario GALATI dichiara di condividere la relazione svolta nella precedente seduta dal presidente Pontone.

Il presidente PONTONE propone di formulare un parere favorevole osservando, con riferimento al comma 3, che l'eventuale numero di incarichi di funzione dirigenziale da considerare indisponibili deve essere fissato in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio previste a legislazione vigente.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dal Presidente.

*MATERIA DI COMPETENZA***Indicazioni risultanti dalla recente missione in Argentina (1°-5 luglio 2002) di una delegazione di Senatori relativamente alla situazione economica e produttiva del Paese**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento)

Il senatore MUGNAI dà lettura della seguente relazione:

«La missione compiuta in Argentina dai rappresentanti delle Commissioni Affari Esteri, Industria, Turismo e Commercio, Lavoro ed Ambiente si è svolta dal 1° al 5 luglio 2002 ed è stata caratterizzata da una serie di incontri con personalità politiche del Governo argentino, del mondo imprenditoriale e sindacale, in un'ampia ricognizione di temi ed orientamenti.

Grande è stata l'attenzione riservata alla missione da tutti gli interlocutori locali sia politici che appartenenti al mondo dell'economia a conferma dei forti legami tra i due Paesi, favoriti dal fatto che circa la metà dei cittadini argentini ha ascendenze italiane e in larghissima misura potrebbe conseguire la cittadinanza italiana.

È innegabile che l'Argentina stia attualmente attraversando la più grave delle crisi economico-sociali che ciclicamente ne hanno caratterizzato la storia e di conseguenza è parso necessario ai componenti la missione cercare di comprenderne le ragioni più profonde per poter offrire il contributo concreto nei limiti di intervento di una Nazione amica alla soluzione di siffatto stato di crisi che ha provocato gravi ripercussioni anche in danno delle aziende italiane operanti in Argentina e dei nostri investitori in titoli di stato in quel Paese.

Sicuramente hanno influito a determinare l'attuale stato di cose errate scelte politiche economiche e sociali aggravate da un progressivo distacco tra la classe politica ed il paese reale (non a caso sei argentini su dieci non si sentono rappresentati).

Decisivo è risultato l'indebitamento del paese a partire dalla seconda metà degli anni '90, con una spesa pubblica sproporzionata rispetto alla capacità produttiva e di raccolta delle imposte e la sua conseguente copertura con un debito estero sempre maggiore e mai sanato.

Nel 2001 lo stato di crisi ha determinato la fuoriuscita del paese di oltre 20 miliardi di dollari con conseguente decisione governativa di blocco dei conti correnti, decisione quest'ultima che ha provocato una sanguinosa protesta di piazza che ha poi determinato una crisi politico-istituzionale sfociata nella designazione parlamentare di Eduardo Duhalde quale Presidente della Repubblica, con l'espresso compito di portare il paese ad elezioni politiche generali ed alla nomina di un nuovo Presidente eletto direttamente dal popolo argentino così come costituzionalmente previsto.

Le prospettive politiche e quelle economiche appaiono fortemente condizionate dalla conclusione o meno di un accordo con il Fondo Mone-

tario Internazionale, con il quale vi è da tempo un contrasto in relazione agli interventi della Banca Centrale Argentina a difesa della stabilità del cambio peso-dollaro (a seguito della revoca della pari convertibilità con il dollaro, decisa nel febbraio 2002).

Detta fluttuazione, libera in teoria, in realtà è di fatto controllata proprio per mezzo degli interventi della Banca Centrale che ha visto per questo scendere le proprie riserve tra febbraio e giugno 2002 da 14 a 9 miliardi di dollari.

Ove tale accordo non si realizzasse, la frizione sociale si farebbe molto più pesante, ancorché le prossime elezioni presidenziali indette proprio in concomitanza della missione per il gennaio 2003 potrebbero rappresentare una significativa svolta, quantomeno sotto il profilo di un recupero del rapporto tra classe politica e popolazione.

L'attuale governo di transizione ha tentato di attuare alcune prime indispensabili riforme, in particolare sotto il profilo dell'assistenza sociale con lo stanziamento di 3 miliardi di pesos in favore delle famiglie più povere in una situazione che vede oltre il 50 per cento della popolazione argentina sotto la soglia della povertà.

Resta peraltro da superare sia l'eccessivo costo dell'apparato pubblico (statale e regionale) nonché soprattutto il bisogno di valuta nuova che, peraltro, è di difficile reperimento anche perché l'Argentina ha presentato e non rispettato molti piani di risanamento ricevendo dalla fine del 2000 da parte del FMI 14 miliardi di dollari dei quali si ignora l'effettivo utilizzo.

Per quanto riguarda l'insolvenza complessiva, essa ammonta a circa 5 miliardi di dollari di cui 1 miliardo vede interessata l'Italia (di questi 600/700 milioni di dollari coinvolgono la SACE).

L'apparato produttivo del paese è obsoleto e non può crescere senza consistente apporto di capitali ancorché si sia verificato, a seguito della svalutazione del peso, un incremento delle esportazioni, soprattutto carne (anche a seguito dell'elevamento delle relative quote di importazione da parte della U.E. da 28 mila a 38 mila tonnellate) soia e grano.

Sul piano della formazione vi sono corsi assai evoluti che vedono impegnati centri universitari italiani proiettati sulle piccole e medie imprese ed in tal senso nell'elaborazione di programmi di cooperazione l'Italia ha già stanziato circa 75 milioni di euro.

Grande interesse ha riscosso l'ipotesi più volte avanzata dai vari componenti della missione circa *joint-ventures* tra partners italiani ed argentini di pari dimensioni aziendali.

Nel tessuto produttivo spiccano alcuni stabilimenti tecnologicamente avanzati quali quello Fiat per il quale sono stati investiti oltre 700 milioni di dollari; si tratta di un apparato produttivo che può impiegare 5 mila dipendenti e produrre 250 mila vetture l'anno ancorché sia la forza lavoro, sia la produzione sono ridotte ad un quinto del potenziale.

Un fortissimo calo ha subito l'industria della pesca a seguito dell'esaurimento delle relative riserve indiscriminatamente sfruttate soprattutto ad opera delle «barche fattoria» giapponesi e coreane.

Investire in Argentina è allo stato sicuramente conveniente per i relativi modesti costi anche in termini di manodopera specializzata a basso costo con possibilità di soddisfare le esigenze di internazionalizzazione di alcuni comparti industriali e delle piccole e medie imprese italiane.

La piccola e media impresa argentina è stata spazzata via nel corso dei primi anni '90 con un'apertura brusca al commercio estero: di qui la necessità (e di contro la relativa opportunità e convenienza) di associarsi ad imprenditori stranieri per sopperire anche la carenza di Working Capital.

In vari settori vi sono possibilità interessanti di investimento per le imprese italiane ancorché vi sia un certa ritrosia della SIMEST (Società Italiana per le Imprese Miste all'Estero) a garantire coperture assicurative in un quadro politico-economico-finanziario così incerto.

L'ICE sta stimolando una prospettiva di delocalizzazione di nostre imprese in Argentina con trasferimento in tale paese della nostra tecnologia più avanzata e vi è da rimarcare come i nostri imprenditori già operanti in loco abbiano dimostrato grande freddezza di comportamento in concomitanza dei momenti più delicati della crisi, non smobilizzando i propri investimenti.

Vi sono peraltro, da parte delle società italiane che gestiscono servizi a seguito della privatizzazione della prima metà degli anni '90, ripetute richieste di aumento delle tariffe che il Governo argentino non può concedere (sebbene alcuni aggiustamenti vi siano stati) pena una impennata inflazionistica.

I rapporti tra gli imprenditori, sia argentini che esteri ed i sindacati locali sono soddisfacenti e nel contesto di tali buoni rapporti si colloca un aumento del salario del settore dell'industria privata nella misura di 100 pesos mensili.

Il forte interesse degli imprenditori argentini per un rapporto privilegiato con la piccola e media impresa italiana è stato ribadito nel corso dei vari incontri con i rappresentanti nazionali e regionali del U.I.A. che mantiene da tempo vari contatti con le Camere di commercio italiane; nel corso di tali incontri i rappresentanti del mondo imprenditoriale argentino hanno sottolineato il grande rischio di un forte arretramento del tessuto economico e produttivo argentino se riguardato nella ottica della modernizzazione tecnologica, e quindi l'assoluta indispensabilità di un trasferimento di tecnologie dall'Europa e dall'Italia in particolare verso l'Argentina. Sostanzialmente solido è il settore industriale primario peraltro anch'esso inficiato dal fatto che tutte le componenti sia del processo produttivo sia di quello manutentivo delle attrezzature debbono essere importate con tutte le conseguenti penalizzazioni dovute agli alti costi delle importazioni dall'estero.

Tra i settori di maggior interesse per forme di investimento e/o collaborazione tra l'industria italiana ed i *partners* argentini, soprattutto nel comparto delle PMI, si collocano quello tessile, quello metalmeccanico e quello agroalimentare in genere con ancor più interessanti prospettive in campo vitivinicolo, oleario e di trasformazione di prodotti derivati dal-

l'allevamento bovino (cuoio, ecc.). In corso di negoziazione è un accordo biregionale tra l'Unione Europea e Mercosur la cui approvazione porterà sicuramente miglioramenti per l'economia argentina nonché per il sistema degli scambi fra i due soggetti economici internazionali.

Certamente penalizzante sia in campo commerciale che imprenditoriale è il termine imposto dal governo argentino per i pagamenti da eseguirsi a fronte di forniture effettuate da soggetti esteri, di tale illogica ampiezza da aver determinato una sostanziale stasi di tali flussi di scambio anche all'interno di medesimi gruppi aziendali.

Sono in corso di applicazione, infine, a livello peraltro, meramente provinciale, iniziative affini alla Tremonti-*bis* soprattutto in tema di incentivi all'emersione del "lavoro nero".

Ancorchè la congiuntura economica nazionale argentina abbia viepiù aggravato in campo turistico la crisi internazionale del settore conseguente ai fatti dell'11 settembre 2001, potrebbero aprirsi anche a tali propositi futuri interessanti scenari collaborativi tra i rispettivi operatori, offrendo l'Argentina soprattutto per gli amanti del turismo "outdoor" e dei grandi spazi, un prodotto "natura" estremamente concorrenziale, anche nei prezzi, con i paesi Nordamericani ed Australi e di contro l'Europa in generale e l'Italia in particolare, possono offrire interessanti possibilità di turismo di ritorno per i discendenti argentini degli emigranti europei che sino agli anni '50 si sono trasferiti in tale paese sudamericano.

A conclusione di queste note sulla missione in Argentina si può affermare che se l'Italia e l'U.E. rappresentano sicuramente una grande opportunità per l'Argentina per uscire definitivamente dal proprio stato di profonda crisi economica, a sua volta l'Argentina a condizione di raggiungere una diversa stabilità politica-economica e finanziaria, possa rappresentare per l'U.E. e l'Italia in particolare una opportunità altrettanto significativa determinando interessanti flussi di mercato alternativi rispetto a quelli con il Nord America, l'Estremo Oriente ed i paesi dell'area australe».

Il senatore MACONI ringrazia il relatore Mugnai per la relazione svolta, che ricostruisce in maniera esauriente l'esito della missione compiuta in Argentina e su cui dichiara, quindi, il proprio voto favorevole. Si tratta di definire, ora, quali passi successivi è possibile compiere, anche in collegamento con le Commissioni 3^a e 11^a. Nel merito, occorrerebbe individuare il modo di sollecitare il Fondo monetario internazionale a definire un rapporto meno rigido con l'Argentina, soprattutto in relazione ai problemi del debito. Anche sulla situazione dei mercati, l'Italia dovrebbe farsi interprete dell'esigenza di consentire un superamento delle quote al fine di rendere più flessibili i rapporti commerciali. Sul piano più strettamente interno, occorrerebbe raccogliere le indicazioni già contenute nel DPEF in relazione alle iniziative nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e operare per tradurle in atti concreti già nella prossima legge finanziaria. Dovrebbe essere poi sbloccata la destinazione di fondi per accordi con l'Argentina, già stanziati ma di cui è anche importante seguire la concreta

utilizzazione. Un programma di interventi straordinari a favore della formazione di piccoli imprenditori dovrebbe essere attivato attraverso le Camere di commercio. Infine, ma ciò appartiene soprattutto alla competenza della 11^a Commissione, si dovrebbe intervenire sulle emergenze sociali, attraverso gli assegni di solidarietà, l'assistenza sanitaria e l'estensione dell'incremento delle pensioni minime anche ai cittadini italiani residenti in Argentina, che ne abbiano i requisiti.

Il senatore DE RIGO fa presente che, a margine del programma ufficiale della missione in Argentina, ha avuto l'opportunità di incontrare una delegazione della «Famiglia Bellunese» di Buenos Aires, guidata dal suo Presidente, l'ingegner Angel F. Roni. All'incontro hanno partecipato anche altri connazionali emigranti di origine veneta. Le persone incontrate, appartenenti al ceto medio, emigranti del periodo post bellico (anni '50), si sono affermati sia in ambito economico sia sociale e perfino politico. Ha avuto conferma che tutti hanno l'abitazione di proprietà, i loro figli hanno studiato in Argentina e sono diplomati e laureati. Si rendono conto della grave situazione economica addebitabile a pesanti responsabilità della classe politica che ha governato il Paese nell'ultimo decennio, ma sono comunque fiduciosi e disposti a fare i sacrifici richiesti.

Le preoccupazioni maggiori derivano chiaramente dal blocco dei loro risparmi, che crea nell'immediato problemi evidenti di liquidità, soprattutto per coloro che svolgono attività artigianali e commerciali. Nell'ambito della «Famiglia Bellunese» si è anche creato un comitato femminile con finalità a carattere sociale ed assistenziale nei riguardi di famiglie di connazionali in difficoltà. Su precisa domanda circa il possibile rientro in Patria le risposte sono state negative non solo perché hanno ormai in Argentina la propria stabile residenza, ma perché lì risiedono i figli e i nipoti. Durante una riunione con i Consoli alla sua richiesta di una lista di persone disposte a venire a lavorare in Italia gli è stato detto che per i figli l'Italia non rappresenta una destinazione in termini occupazionali in quanto la loro professionalità è tale da non presupporre lavori di tipo generico. Infatti, la maggior parte di loro è laureata mentre la richiesta da parte dell'Italia riguarda soprattutto la manodopera.

Complessivamente, nessuno ha rivolto critiche ai servizi offerti dalle autorità consolari italiane, se non per lungaggini burocratiche per l'ottenimento della cittadinanza o per le pratiche di pensione riguardanti l'attività lavorativa svolta in Italia. Naturalmente, tutti si aspettano un generoso sostegno da parte del Governo italiano che considerano il più sensibile nel dare un aiuto concreto e che si è dimostrato anche molto solidale nell'ambito delle richieste avanzate al Fondo monetario internazionale.

In conclusione, per quanto concerne gli emigranti bellunesi e veneti incontrati ha accertato la ferma volontà di restare in Argentina e di contribuire al superamento della crisi in atto per riportare il Paese in condizioni economiche e politiche degne di una grande nazione quale è l'Argentina.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, approva la relazione illustrata dal senatore Mugnai e gli conferisce il mandato di trasmetterla all'Assemblea ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2002

81^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Guidi.**La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore COZZOLINO, relatore sui provvedimenti concernenti gli informatori scientifici del farmaco, comunica che il comitato ristretto, riunitosi questa mattina, ha provveduto a formulare alcuni emendamenti per ottemperare alle condizioni poste dalla Commissione Affari costituzionali nel parere espresso in data di ieri. Peraltro, da contatti avuti con il Presidente della 1^a Commissione, gli risulta che la Commissione stessa non potrà esprimersi nuovamente sugli stessi che alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva. Prende atto la Commissione.

Il presidente TOMASSINI comunica quindi di avere ricevuto dal Presidente del Senato una lettera nella quale gli conferma il suo impegno a sottoporre alla Conferenza dei Capigruppo un sollecito inserimento nel calendario dei lavori dei disegni di legge concernenti le attività trasfusionali e la produzione nazionale di emoderivati, o ad assegnare nuovamente i provvedimenti in sede deliberante, non appena acquisite la relazione tecnica e il parere della 5^a Commissione permanente.

SULLA RISPOSTA AD UN'INTERROGAZIONE CONCERNENTE LA CROCE ROSSA ITALIANA

La senatrice BAIÒ DOSSI sollecita la risposta ad un'interrogazione da lei presentata in merito alla situazione in cui si trova la Croce Rossa Italiana, facendo presente che il 14 agosto scade la proroga di quarantacin-

que giorni per l'approvazione del nuovo statuto che, attualmente, si trova in fase di registrazione presso la Corte dei conti. In particolare, chiede di conoscere se il rappresentante del Governo conferma la volontà espressa dal Ministro della salute di escludere il commissariamento dell'ente, così da scongiurare l'inevitabile paralisi che ne deriverebbe. Auspica infine che nella prima seduta convocata alla ripresa dei lavori il Governo relazioni esaurientemente sulla questione.

Interviene il sottosegretario GUIDI che, anticipando i termini della risposta, precisa che è ferma intenzione del Governo evitare ogni ipotesi di commissariamento, essendo ben consapevole dei danni già causati all'ente dalla pregressa situazione di instabilità. Pertanto può affermare con ragionevole certezza che il Governo intende dare finalmente seguito allo statuto dell'ente e procedere all'elezione del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(58) EUFEMI ed altri. – *Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica*

(112) TOMASSINI. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(197) ASCIUTTI. – *Tutela degli embrioni*

(282) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(501) CALVI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(961) RONCONI. – *Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Norme in tema di procreazione assistita*

(1313) TREDESE ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – *Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore TREDESE, relatore sui provvedimenti in titolo, rileva preliminarmente che il problema della procreazione medicalmente assistita è presente in Parlamento, da varie legislature. Nonostante innumerevoli proposte di legge di iniziativa di singoli parlamentari, di precedenti governi, di commissioni ministeriali nominate ad hoc, di indagini conoscitive della nomina presso la Presidenza del Consiglio del Comitato nazionale di bioetica che ha formulato proposte e pareri, ancora oggi i cittadini italiani aspettano una legge. Su questo argomento, al di là delle proprie convin-

zioni e radici culturali, è necessario un approccio laico che però faccia riferimento alla stessa natura umana e ai diritti dell'uomo. Oggi il problema della sterilità sta aumentando a ritmi considerevoli e la scienza e la tecnologia offrono soluzioni impensabili anno dopo anno, questo offre speranze e prospettive nella riproduzione umana ma propone anche problemi sanitari psicologici, etici e giuridici. Eppure l'Italia si caratterizza fra i paesi maggiormente industrializzati, per l'assenza di una legislazione in materia. Tutte le stime sono approssimative in quanto non ci sono dati precisi per controllare dimensioni e implicazioni del fenomeno. Infatti, i centri che praticano tali tecniche non danno notizie complete al registro istituito presso l'Istituto superiore della sanità. Non si ha un'idea di quanti cicli arrivino a buon fine e di quanti siano i bambini nati con tecniche di riproduzione assistita. Vi è quindi l'urgenza di una legislazione sollecitata da una situazione che non può essere prorogata in quanto esistono in Italia oltre 70 centri che praticano tecniche di fecondazione assistita e ben 300 banche del seme. Questo vuoto legislativo permette che si effettuino trattamenti di riproduzione medica assistita. I provvedimenti assunti dai vari governi si limitano a disciplinare in via amministrativa limitati aspetti della materia. Una circolare del ministro della sanità del 1° marzo 1985, anche sulla base dei risultati del lavoro della commissione Santosuosso, disciplina limiti e condizioni di legittimità dei servizi di fecondazione artificiale nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Nella circolare si sottolinea che la necessità di inquadrare la soluzione del problema nel sistema delle garanzie costituzionali poste a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, della funzione della famiglia, nonché della dignità e della salute della persona umana, con particolare riguardo al prevalente diritto dei figli ed al dovere dei genitori, impone al legislatore ordinario l'obbligo di definire preventivamente e compiutamente i soggetti legittimati all'accesso ai metodi ammissibili di fecondazione artificiale; le sedi e le modalità di accertamento dei presupposti igienico-sanitari e giuridici dell'accesso stesso, incluso il consenso informato di entrambi i coniugi; i requisiti delle strutture e la qualificazione dei sanitari abilitati alla pratica delle metodologie ammesse; l'esclusione delle tecniche di ingegneria genetica devianti al fine di superare gli ostacoli alla fecondazione naturale. Partendo da tale presupposto e in attesa di un intervento del Parlamento, la circolare si limita a dettare i criteri alle patologie della riproduzione che risultino adottabili nel rispetto dei principi fondamentali del sistema giuridico costituito. Per quanto riguarda i soggetti legittimati a richiedere tali trattamenti, la circolare li individua nei coniugi non separati; è ammessa peraltro la sola fecondazione omologa. È esclusa la fecondazione di ovociti in numero superiore a quello destinato all'immediato impianto in utero, e non è ammessa la conservazione di embrioni a scopo di utilizzazione industriale, di ricerca o di impianto differito. La circolare fornisce, quindi, una prima regolamentazione della materia – seppure con atto amministrativo – ma limitatamente alle strutture a gestione diretta o convenzionate con il servizio sanitario nazionale, mentre nulla è stabilito o precluso per servizi privati. Una nuova circolare del ministro della salute del

1987, detta misure di prevenzione della trasmissione del virus HIV e di altri agenti patogeni attraverso il seme umano impiegato per la fecondazione artificiale. Successivamente il ministro della salute ha emanato due nuovi provvedimenti che impongono ai centri pubblici o privati in cui si effettuano pratiche di procreazione medicalmente assistita di denunciarsi, comunicando i propri dati al Ministero della sanità ed al competente assessorato regionale entro un termine fissato. In seguito, l'ordinanza 4 giugno 1997 vieterà ai centri che non si sono denunciati entro il termine prescritto di applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Si vieta inoltre ogni forma di sperimentazione e d'intervento finalizzati anche indirettamente alla donazione umana o animale; ogni forma di remunerazione per la cessione di gameti, embrioni o in ogni caso di materiale genetico; ogni forma di intermediazione e commercializzazione finalizzata a tale cessione; nonché ogni forma di pubblicità relativa alla domanda e all'offerta. Successive ordinanze prorogano, di volta in volta, i divieti «fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati di inviare la comunicazione previste» dall'ordinanza del 5 marzo 1997. L'ordinanza del 21 dicembre 2001 ha, tuttavia, prorogato il solo divieto di donazione umana e non anche il divieto di donazione animale. L'ordinanza del 25 luglio 2001, infine, vieta l'importazione e l'esportazione di gameti o embrioni umani. In tutti i citati atti, il Governo ribadisce l'esigenza di provvedere all'introduzione di una disciplina in materia, segnalando la presenza in Parlamento di proposte di legge in corso d'esame. Segnala quindi, la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Tale direttiva ha lo scopo di garantire un quadro armonico a livello europeo sui diritti di privativa relativi alle invenzioni biotecnologiche e pone alcuni paletti, disponendo che non sono, tra l'altro brevettabili: i procedimenti di clonazione di esseri umani; i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano; le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali. La procedura parlamentare di recepimento è tuttora in corso. Una delega al Governo per il recepimento della direttiva anzidetta è contenuta nel disegno di legge n. 2031-ter, frutto dello stralcio, deliberato dall'Assemblea della Camera il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2031. Sono stati invece recentemente ratificati, con legge n. 145 del 2001, la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina; la convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, ed il relativo protocollo addizionale del 12 gennaio 1998. La legge n. 145 del 2001 delega il Governo ad emanare – entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge – «uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della convenzione e del protocollo»; gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, per il parere, alle competenti Commissioni parlamentari. La Convenzione di Oviedo, nel delineare una sorta di costituzione europea in materia di bioe-

tica, sancisce, tra l'altro, i seguenti principi: l'essere umano è portatore di un valore essenziale, la dignità umana, che gli Stati si impegnano a rispettare in tutte le applicazioni della medicina e della biologia; l'interesse e il benessere dell'essere umano debbono prevalere sull'interesse della società e della scienza. La Convenzione prevede, inoltre, diversi divieti, tra i quali: l'utilizzo di test genetici predittivi; il ricorso alle tecniche di assistenza alla procreazione per determinare il sesso del nascituro; l'introduzione di una modificazione nel genoma dei discendenti, la produzione di embrioni umani al fine della ricerca. Il successivo Protocollo addizionale vieta la clonazione di esseri umani, ossia la creazione di un essere umano che abbia in comune con un altro (vivo o morto) l'insieme dei geni nucleari. Si segnala, infine, che alcune norme del codice di deontologia medica, approvato dalla Federazione Nazionale degli ordini dei medici nel 1998, impongono ai medici limiti e divieti nell'ambito sia delle applicazioni delle tecniche di fecondazione assistita sia delle sperimentazioni sul genoma e sull'embrione umano. L'opinione pubblica è scossa dalla cronaca quotidiana che ci presenta un'ampia casistica, talvolta con nomi e cognomi. Sappiamo di bambini nati da inseminazione *omologa post - mortem*, di uteri in prestito o in affitto con il relativo risvegliarsi dell'istinto naturale della maternità nella donna portatrice dell'embrione, degli scambi di seme paterno con conseguenti impreviste malattie genetiche, delle mamme-nonne, degli 80 mila e più embrioni umani congelati che sono a rischio e che non si sa che fine faranno, sui quali è persino lecito effettuare le più aberranti sperimentazioni in quanto in assenza di una legge sono considerati al pari di semplici oggetti.

Il risultato di questa situazione è che in Italia, dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, l'unico bambino al quale non vengono garantiti i più elementari diritti sociali è il bambino nato con tecniche di riproduzione assistita. Lo testimoniano diversi casi giudiziari di disconoscimento di paternità da parte di uomini che avevano acconsentito all'inseminazione della moglie con seme di donatore. Sempre in Italia, bambini nascono da donne di sessanta anni o con l'impianto di embrione di una coppia congelato ai fini della procreazione assistita non nel ventre della madre, deceduta in un incidente stradale, bensì in quello della sorella di lei, contemporaneamente zia e mamma. Risulta evidente allora come sia compromesso il diritto alla famiglia vista come centro di cure e fonte di sicurezza morale, come base necessaria per lo sviluppo della personalità del fanciullo rispetto all'identità genetica del bambino. Per tali ragioni oggi il Parlamento si deve prendere l'impegno di colmare il vuoto giuridico assumendosi la responsabilità di una scelta che va al di là di ogni fede o cultura e che deve lavorare sul terreno dei valori umani civili. Si tratta di regolamentare una materia con indubbi e delicati risvolti etici; di affermare un principio recentemente entrato nel novero dei diritti umani a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla biomedicina, ovvero il preminente interesse del non concepito; di tutelare in maniera adeguata il diritto alla salute di tutti i soggetti coinvolti nella fecondazione medicalmente assistita. Ricorda che il primo caso giu-

diziario di disconoscimento di paternità da parte di un soggetto che aveva consensualmente accettato di procedere ad una inseminazione artificiale della moglie risale addirittura al 30 aprile del 1956, quando il tribunale di Roma si pronunciò riconoscendo al richiedente il diritto di disconoscere il minore per «*impotentia generandi*» (e quindi per violazione del dovere di fedeltà coniugale). Nell'esaminare la legislazione europea in tema di fecondazione artificiale occorre ricordare che non tutti gli Stati hanno approvato una legge organica, ma alcune norme sono contenute in regolamenti ministeriali. In Austria la legge approvata nel '92 consente la fecondazione in vitro omologa solo ai coniugi o ai conviventi in modo stabile da almeno tre anni; è vietata la procreazione artificiale nella donna single; la donazione di embrioni e ovociti. È consentita quella di seme ma afferma il diritto del figlio ad avere notizie sul padre biologico dopo i 14 anni. In Francia l'accesso alla fecondazione artificiale è consentita solo alle coppie sposate o conviventi da almeno due anni: entrambi i partner devono essere viventi. L'inseminazione eterologa si può effettuare solo dopo che la procreazione assistita entro la coppia non abbia avuto successo. In Germania la legge del 1990 è molto rispettosa dei diritti dell'embrione. La fecondazione in vitro è ammessa solo omologa; è vietata ogni manipolazione sull'embrione o la produzione di embrioni soprannumerari. In Gran Bretagna c'è la legge europea meno rispettosa del nascituro, adottando la capziosa distinzione di preembrione: sono permesse infatti tutte le manipolazioni, perfino la creazione apposita, di embrioni al solo scopo di ricerca. In Norvegia la legge del 1994 stabilisce che l'accesso alle tecniche di fecondazione artificiale è consentito solo alle coppie sposate o conviventi in modo stabile: è vietata la donazione di ovociti o embrioni, ma non di seme maschile, tecnica cui si può ricorrere solo in caso in cui il partner sia portatore o affetto da grave patologia ereditaria; è vietato l'utero in affitto e la sperimentazione sugli embrioni. In Spagna la legge del 1988 consente la fecondazione artificiale anche alle donne *single*, quindi è consentita anche l'eterologa.

Passa quindi ad illustrare i contenuti del provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati: l'articolo 1 favorisce la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità e assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito. L'articolo 2 stabilisce che il Ministero della salute promuove ricerche sulle cause patologiche della sterilità, per ridurre l'incidenza. Vengono stanziati 2 milioni di euro. L'articolo 3 introduce una funzione ulteriore del servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità per orientare i soggetti sterili verso le procedure di adozione. L'articolo 4 rappresenta la disposizione più importante dell'impianto del testo in esame. Il comma 1 prevede l'obbligo di accertare e tentare di rimuovere l'infertilità. Si stabilisce l'obbligo di documentare con atto medico la sussistenza dei requisiti richiesti. Il comma 2 introduce i seguenti principi di base di natura obbligatoria da seguire nell'applicazione delle tecniche: correlazione tra tecnica e diagnosi, gradualità per contenere l'invasività e consenso informato. Tali principi di base sono importanti per i rischi che tali tecniche comportano. Il comma 3 vieta le tec-

niche di tipo eterologo; tale divieto si spiega per l'esigenza di garantire al bambino determinati diritti anche di natura sociale e psicologica. Ricorda che le percentuali di successo dell'eterologa sono molto inferiori rispetto all'omologa. Per il bambino occorre osservare che l'utilizzo di gameti di donatori può provocare la frammentazione delle figure parentali con danni per il nascituro di natura psicosociale. Si tratta di situazioni che possono compromettere l'identità stessa del soggetto. Occorre rilevare che alcuni studi effettuati in paesi dove l'accesso a tali tecniche è consentito e regolato, hanno evidenziato alcuni significativi rischi per il bambino. Emerge, infatti, che generalmente il bambino che nasce con queste tecniche non è a conoscenza del fatto e non mostra particolari problematiche sul piano psicologico ma solo quando la coppia non presenta problemi. Quanto invece la coppia sviluppa conflittualità, che può portare anche ad una crisi ed alla separazione, il bambino si trova esposto a gravissime conseguenze. In questi casi, infatti, si aprono scenari diversi ed inquietanti che si riflettono sui figli compromettendone la tranquillità. Questo dato deve essere valutato con attenzione anche perché, se da una parte è vero che chi accede alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è fortemente motivato e desidera il bambino intensamente, dall'altra occorre ricordare che la coppia viene messa a dura prova nel percorso per ottenere una gravidanza. La percentuale di successo è bassa e comporta, oltre alle citate controindicazioni sanitarie, costi elevati sul piano psicologico ed economico. L'articolo 5 consente l'accesso alle tecniche alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile. Tale disposizione evidenzia che la legge si rivolge solo alle coppie di sesso diverso in età fertile. L'articolo 6 consapevolizza la coppia circa le conseguenze pregiudizievoli dovute alle elevate percentuali di insuccesso, alle conseguenze sanitarie, psicologiche, bioetiche e giuridiche di una scelta che inciderà sulla vita della coppia e del nascituro. L'informazione che il medico deve fornire deve essere completa ed analitica e riguarda anche la possibilità di ricorrere, in via alternativa, all'adozione di minori o all'affido. È prevista anche una completa informazione sui costi. Il comma 3 dell'articolo 6 riguarda la modalità di espressione del consenso informato per il quale è prevista la forma scritta. Considerata l'importanza dell'atto che comporta conseguenze giuridiche sia per la coppia che per il nascituro, si prevede un decreto dei Ministri della salute e della giustizia per la determinazione delle modalità di raccolta del consenso da parte del medico responsabile della struttura autorizzata e che deve essere espresso congiuntamente dalla coppia. Il consenso è valido dopo sette giorni dalla sua espressione per favorire un eventuale ripensamento. Tale volontà è poi sempre revocabile fino al momento della fecondazione dell'ovulo. L'articolo 6 si chiude con una disposizione in base alla quale il medico responsabile della struttura autorizzata può rifiutarsi di procedere, per carenza dei requisiti richiesti dall'articolo 5 o per motivi medico-sanitari, ma deve fornire una motivazione scritta alla coppia richiedente sulle ragioni del rifiuto. L'articolo 7 attribuisce al Ministro della salute il potere di definire delle linee-guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle

tecniche di procreazione medicalmente assistita che si possono praticare. Tale esigenza risponde alla necessità di garantire che le tecniche siano sempre sicure. L'articolo 8 riguarda lo stato giuridico del nato. Il nato è figlio legittimo o figlio riconosciuto della coppia che ha espresso il consenso informato. L'articolo 9 tutela eventuali bambini nati con l'applicazione di tecniche eterologhe in violazione dell'articolo 4, ferme restando le sanzioni per i sanitari ed i centri che hanno operato in violazione della legge. L'articolo 10 regola le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Le Regioni e le province autonome con proprio atto definiscono i requisiti tecnico scientifici e organizzativi delle strutture e i criteri di controllo. L'articolo 11 prevede l'istituzione, con decreto ministeriale, di un registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. L'iscrizione a tale registro è obbligatoria e raccoglie i dati dei centri, compresi quelli sui risultati conseguiti. Nei paesi che hanno una disciplina in materia, questi strumenti, che si sono andati perfezionando nel tempo, offrono una panoramica chiara delle percentuali dei successi e dei rischi. L'articolo 12 garantisce l'applicazione della legge e introduce numerosi divieti divenuti ormai improcrastinabili. Il comma 1 vieta l'uso di seme eterologo, prevedendo la sanzione della reclusione. Il comma 2 sanziona chi non rispetta l'articolo 5. Il comma 3 stabilisce che per l'accertamento dei requisiti il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai richiedenti con punibilità se mendaci. Il comma 4 punisce chi non raccoglie il consenso. Il comma 5 sanziona chiunque applica la PMA in strutture non autorizzate. Il comma 6 sanziona con la reclusione chi commercializza gameti o embrioni o surroga la maternità. Il comma 7 prevede sanzioni pesantissime per chi clona: fino a 20 anni di reclusione. Il comma 8 specifica che per questi delitti non sono punibili l'uomo e la donna ai quali sono applicate le tecniche. Il comma 9 sospende dalla professione chi viola qualsiasi norma dell'articolo 12, fatto salvo quanto previsto dal comma 7. Il comma 10 prevede la sospensione temporanea di un anno dell'autorizzazione ai centri nei quali vengono praticate tecniche in violazione della legge. In caso di recidiva si procede con la revoca definitiva dell'autorizzazione. L'articolo 13 riguarda la sperimentazione sugli embrioni umani. Si consente la ricerca clinica a fini terapeutici o diagnostici volti alla tutela della salute e dello sviluppo dell'embrione stesso. Sono vietate: la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o, comunque, a fini diversi da quelli previsti dalla presente legge; ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti, ovvero interventi che attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o, comunque, tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione e del gamete, ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procrativi sia di ricerca; la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chi-

mere. Il comma 1 dell'articolo 14 vieta la crioconservazione e la soppressione di embrioni. Il comma 2 specifica che la produzione di embrioni è consentita nei limiti strettamente necessari ad un unico impianto e per un numero non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere trasferiti nell'utero per evitare la formazione di soprannumerari. Nel comma 3 è ammessa la crioconservazione di embrioni solo in situazioni di documentata causa di forza maggiore. Il comma 5 vieta poi l'aborto selettivo in casi di gravidanze plurigemellari. L'articolo 15 prevede la Relazione al Parlamento. Si tratta di un indispensabile strumento per consentire al Parlamento di seguire l'evoluzione dell'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sulla base di dati finalmente completi, raccolti dal registro succitato.

Tali dati confluiscono in una relazione annuale al Parlamento predisposta dal Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge. L'articolo 16 ammette l'obiezione di coscienza per il personale sanitario. L'articolo 17 autorizza ad applicare tecniche di PMA le strutture nell'elenco predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, le strutture devono comunicare il numero di embrioni prodotti. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, le strutture devono comunicare il numero di embrioni prodotti. Entro tre mesi il Ministero della salute definisce le modalità e i termini di conservazione degli embrioni. L'articolo 18 infine, stanziando fondi per favorire l'accesso a tecniche di PMA pari a 3,4 milioni di euro per il 2002 e 6,8 milioni di euro per il 2003.

Si sofferma infine sulle principali differenze riscontrabili tra il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati e gli altri disegni di legge all'ordine del giorno, proponendone l'esame congiunto. Convieni la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI GIOVEDÌ E VENERDÌ

Il presidente TOMASSINI annuncia che le sedute, già convocate per le ore 8,30 di giovedì 1° agosto e venerdì 2 agosto, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2002

136^a seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Federico Simoncelli, assessore all'ambiente della regione Campania, accompagnato dal dottor Michele Bove, dirigente della Presidenza della regione Campania a Roma, nonché il dottor Salvatore Villani, responsabile della funzione protezione dell'Azienda risorse idriche Napoli (ARIN).

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**Proposta di indagine conoscitiva sull'attuazione della legge-quadro sulle aree protette**

Il presidente NOVI ricorda che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è stata avanzata la proposta di chiedere al Presidente del Senato di autorizzare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge-quadro sulle aree protette.

Il senatore SPECCHIA annuncia il convinto assenso dei senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale sulla proposta di deliberare l'indagine conoscitiva in titolo.

Il senatore GIOVANELLI, nell'annunciare l'assenso dei senatori del Gruppo DS, invita il presidente Novi a designare due relatori, uno di maggioranza e uno di opposizione.

La Commissione conviene sulla proposta di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione dell'Assessore all'ambiente e al ciclo integrato delle acque della regione Campania e del rappresentante dell'Azienda risorse idriche di Napoli (ARIN)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 10 luglio scorso.

Il presidente NOVI, nel dare la parola al dottor Villani, ricorda che l'ARIN assicura l'erogazione dell'acqua a circa 2 milioni di abitanti. L'approvvigionamento delle risorse idriche si basa essenzialmente sulle sorgenti del Serino, ove peraltro, a partire già dalla fine dello scorso anno, si è registrata una forte diminuzione delle quantità di acqua disponibile.

Il dottor VILLANI fa presente innanzitutto che, in effetti, la quantità d'acqua erogata dalla sorgente del Serino è diminuita di circa il 50 per cento, a causa prevalentemente delle poco favorevoli condizioni meteorologiche. Inoltre, si è registrato un sovrasfruttamento delle falde per via della maggiore richiesta proveniente dal settore agricolo e da quello industriale.

Ciò ha comportato l'esigenza di approvvigionarsi anche da altre sorgenti e, comunque, vi è il rischio che nel prossimo futuro, in mancanza di adeguati interventi, si debba disporre una limitazione dell'erogazione di acqua nella città di Napoli.

Il presidente NOVI chiede chiarimenti in ordine alle cause della carenza di risorse idriche in una regione che dovrebbe essere ricca di acqua: si pensi ad esempio alle sorgenti di Terminio-Tuoro, che rilasciano circa 6.000 litri al secondo.

Il dottor VILLANI fa presente che dei 6.000 litri al secondo rilasciati dalle sorgenti di Terminio-Tuoro, soltanto 2.000 litri vengono destinati al rifornimento del capoluogo campano, mentre i restanti 4.000 litri afflui-

scono altrove, ivi incluso l'acquedotto pugliese. Va ribadita ancora una volta l'incidenza delle attività agricole e industriali, che determinano una maggior richiesta di acqua.

Per quanto riguarda le acque provenienti dalle falde di Lufrano, poi, proprio in questi giorni si è registrata la presenza di residui organolettici e di sostanze derivanti dai lavori per la realizzazione dell'Alta velocità. Si è comunque deciso di delocalizzare la falda, in modo tale da assicurare una maggior quantità di risorse idriche in caso di crisi future.

Il senatore FLORINO, dopo essersi soffermato brevemente sull'utilizzazione delle acque del Serino e sulle problematiche dell'acquedotto della Campania occidentale, chiede chiarimenti in ordine all'opportunità di stanziare le risorse necessarie per l'ammodernamento di tutta la rete idrica di Napoli, che accusa perdite di acqua nell'ordine del 30 per cento.

Il presidente NOVI chiede chiarimenti in ordine all'assetto del sistema delle risorse idriche della Campania, ed in particolare in merito alle acque del Serino, ai pozzi di Lufrano e ai pozzi in località Canello.

L'avvocato SIMONCELLI fa presente che nel giugno scorso è stato insediato l'osservatorio regionale incaricato di effettuare il monitoraggio delle risorse idriche. Per quanto riguarda il sistema attuale, l'acquedotto della Campania nord-occidentale fa registrare una portata inferiore di quasi il 50 per cento rispetto allo scorso anno. Le zone di maggior sofferenza sono i litorali domizio e flegreo e l'area vesuviana costiera. Fra la fine dello scorso mese e l'inizio del mese di luglio sono state poi adottate misure per riequilibrare l'assetto delle risorse. Nel contempo è stata avanzata alla regione Lazio la richiesta di poter prelevare maggiori quantità di acqua dal fiume Gari: non è peraltro pervenuta ancora alcuna risposta in merito.

Sono stati quindi disposti nove interventi per la Campania occidentale allo scopo di riattivare pozzi in disuso da anni, interventi che comportano la spesa di circa 5 milioni di euro. In tal modo sarà possibile far fronte alle situazioni di crisi che dovessero eventualmente registrarsi nei prossimi mesi di settembre ed ottobre. È stata quindi chiesta la dichiarazione dello stato di emergenza.

Fra gli strumenti individuati per affrontare la situazione, si è puntato innanzitutto sull'accordo di programma quadro, il cui *iter* è quasi concluso, e nell'ambito del quale si prevede di utilizzare circa il 30 per cento dei fondi POR, ai quali si aggiungono le altre risorse disponibili. Si investirà quindi sui progetti esecutivi già cantierabili, tenendo conto del fatto che soltanto l'ATO 3 della Campania ha predisposto il piano d'ambito, mentre per quanto riguarda gli altri Ambiti territoriali ottimali, è in corso un confronto con le province competenti. Ci si confronterà quindi con la gestione commissariale per verificare quali altri progetti è possibile finanziare. Il rimanente 70 per cento dei fondi POR potrà essere utilizzato soltanto quando tutti gli ATO avranno completato i rispettivi piani d'ambito.

In attuazione della cosiddetta legge obiettivo, poi, nel dicembre scorso è stato siglato un accordo per il rifacimento di tutta la rete idrica di Napoli; il CIPE ha già approvato i tre interventi previsti.

Per quanto riguarda infine la situazione della falda di Piana del Dragone, proprio ieri si sono riuniti i sindaci ed i consorzi interessati per disporre la pulizia e la manutenzione delle vasche, nonché gli altri interventi, fra cui la verifica dell'efficienza del depuratore; la presenza di intense attività agricole e zootecniche, infatti, ha dato luogo a fenomeni di inquinamento.

Fa quindi presente al presidente Novi che, in Campania il fenomeno delle captazioni abusive di acqua non sembra essere particolarmente rilevante, mentre, per quanto riguarda i rapporti con le altre regioni, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con la Puglia.

Il dottor VILLANI, dopo aver fatto presente di non essere a conoscenza se lo sfruttamento delle falde da parte degli operatori agricoli ed industriali sia o meno legittimo, si sofferma sulle caratteristiche del sistema di approvvigionamento idrico della regione, sottolineando come occorra assolutamente siglare una sorta di patto di solidarietà fra le zone più ricche e quelle meno dotate di risorse idriche. In mancanza di ciò nei prossimi anni potrebbero registrarsi problemi nell'assicurare un sufficiente livello di risorse alla città di Napoli.

Il senatore FLORINO, dopo aver ringraziato il presidente Novi per aver reso possibile l'audizione dell'avvocato Simoncelli e del dottor Villani, auspica che vengano accelerate al massimo le procedure previste per l'attuazione di quanto deliberato dal CIPE, in modo da poter affrontare quanto prima il problema del rifacimento delle condotte fatiscenti della rete idrica napoletana.

Il senatore SCOTTI chiede se anche in Campania incide in modo rilevante la mancata riscossione degli importi relativi al pagamento dell'acqua erogata.

Il senatore MANFREDI chiede chiarimenti in ordine agli accertamenti fatti per verificare le perdite effettive della rete idrica di Napoli.

L'avvocato SIMONCELLI fa presente che non c'è alcun censimento sul prelievo abusivo di acqua, potendosi ritenere che la perdita di risorse idriche sia essenzialmente dovuta alla fatiscenza della rete idrica. Assicura quindi che invierà alla segreteria della Commissione i dati tecnici disponibili sull'acquedotto della Campania nord-occidentale.

Il dottor VILLANI rileva che nella città di Napoli la percentuale di dispersione di acqua ammonta a circa il 25 per cento, valore nel quale è incluso anche il fenomeno della sottrazione illecita. Si registrano comun-

que notevoli differenze nella gestione delle risorse idriche fra il comune di Napoli e gli altri comuni della Campania.

Dopo che il presidente NOVI ha ringraziato l'avvocato Simoncelli ed il dottor Villani per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione, il seguito dell'indagine conoscitiva viene rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2002

103^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1435) Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ZORZOLI osserva che si tratta di un disegno di legge volto a disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo. La copertura dell'onere stimato nella relazione tecnica è posta a carico del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze che, allo stato, presenta la necessaria capienza. Al riguardo, osserva peraltro che la clausola di copertura, a fronte di un onere permanente, non reca la formula: «a decorrere». Il disegno di legge in esame consente al personale in servizio di accedere a cinque rafferme volontarie con l'attribuzione di incentivi economici. Tale possibilità è consentita sia al personale assunto prima del 1998, fino al raggiungimento del 42° anno di età, sia al personale assunto dopo il 1998 e assoggettato a due rafferme obbligatorie quinquennali al termine delle stesse. Per il personale assunto prima del 1998 e che non abbia potuto usufruire di tutte e cinque le rafferme volontarie incentivate

per il raggiungimento del 42° anno di età, è concesso un premio al raggiungimento del 60° anno di età (pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi per cinque rafferme e quello effettivamente percepito). Per quanto di competenza, come rilevato anche dal Servizio del Bilancio, segnala che la relazione tecnica, con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 (personale assunto prima del 1998) ipotizza una platea di beneficiari di 89 unità (85 più 4) decrescente nel tempo. Tenuto presente che nella relazione illustrativa viene indicato nell'anno 2001 un organico di 359 unità (derivante dalla differenza tra 460 unità e 101 unità andate in congedo nell'anno 2001), di cui 100 riferibili ai reclutamenti dal 1998 al 2001 (pari a 25 unità per 4 anni), sembra opportuno acquisire chiarimenti relativamente alla posizione di 170 unità di personale (risultato ottenuto sottraendo alle 359 unità i predetti contingenti, rispettivamente, di 100 e di 89 unità) che non sembra siano state prese in considerazione dall'ipotesi di calcolo relativa ai premi di cui al comma 1 dell'articolo 2. Sempre con riferimento a tale personale, gli oneri derivanti dai premi di cui al comma 2 dell'articolo 2 sembrano sottostimati: infatti, la relativa tabella 4 non appare coerente con la tabella 3, in quanto, analizzando l'andamento decrescente della tabella 3 (dovuto al raggiungimento del 42° anno di età) e sommando i 18 anni necessari per il raggiungimento del 60° anno di età, il numero dei dipendenti che, non avendo potuto usufruire delle cinque rafferme per il raggiungimento del 42° anno di età, avrebbe diritto (al raggiungimento del 60° anno di età, nel periodo di riferimento di cui alla tabella 4) al premio di cui al comma 2 dell'articolo 2, sembrerebbe superiore a quello indicato nella relazione tecnica. Per quanto riguarda l'articolo 1, relativamente al personale appartenente ai contingenti (25 unità ad anno) assunti con il nuovo regime dal 1998 (e che terminerà le due rafferme obbligatorie quinquennali a partire dal 2008), segnala che la tabella 2 della relazione tecnica riporta solo gli oneri relativi agli anni dal 2008 al 2011 e considera la spesa del 2011 come onere a regime nella tabella 5 riepilogativa degli oneri del provvedimento; sembrerebbe invece che, già a partire dal 2012, si possa verificare un cospicuo incremento dell'onere, progressivamente crescente fino al 2018 (anno in cui lo scaglione del 2008 dovrebbe uscire dal meccanismo dei premi), in conseguenza di un effetto di cumulo dei premi da erogare (gradualmente al passaggio degli scaglioni dal periodo di ferma obbligatoria al periodo di ferma volontaria «premiato») che la relazione tecnica non sembra avere considerato. Sembrerebbe quindi opportuno acquisire chiarimenti per quanto concerne la quantificazione dell'onere e l'andamento dell'onere a regime, anche al fine di valutare l'esistenza di un eventuale «scalino».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore in merito alle osservazioni concernenti la clausola di copertura. Con riferimento ai dati contenuti nella relazione tecnica, precisa che la nuova formulazione della tabella 5 evidenzia un andamento della spesa, dopo il terzo anno, contenuto entro il limite del 5 per cento di incremento annuo, conformemente a quanto espresso dalla Corte costituzio-

nale con sentenza n. 25 del 1993. Sull'articolo 1, rileva che il numero dei soggetti destinatari del trattamento (stimato annualmente in 25 unità) è connesso con il tasso di incremento dello specifico ruolo dei controllori di traffico aereo. Tuttavia, le riduzioni di organico, imposte dal nuovo Modello di Difesa, determinano, a partire dall'anno 2012, una stima pari a 10 unità in base d'anno. In merito al comma 1 dell'articolo 2, precisa che il numero dei destinatari è necessariamente decrescente in quanto, trattandosi di norma transitoria, sono stati ricompresi nel calcolo per l'anno 2002 i controllori in servizio con meno di 42 anni di età (che possono beneficiare di una o più ferme). Negli anni seguenti, il totale è depurato delle unità che progressivamente hanno raggiunto tale limite di età fino alla scadenza del periodo transitorio. È stata, altresì, adottata l'ipotesi ragionevole che una contenuta quantità di personale non rinnovi le ferme biennali precedentemente assunte. Sul comma 2 dell'articolo 2, fa presente che la differenza, rilevata dal relatore, tra il personale in servizio al 2002 e quello che rimarrà in servizio fino ai limiti di età, è connessa con la previsione che un'elevata percentuale di controllori di volo, di età superiore ai 42 anni, continuerà a transitare verso il settore civile.

Il presidente AZZOLLINI, al fine di consentire un esame più approfondito delle questioni sollevate dal relatore, in considerazione delle risposte offerte dal rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1122) ASCIUTTI ed altri. – Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali

(Parere su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta del disegno di legge concernente l'inquadramento in ruolo del personale precario presso il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento sembra di contenuto analogo ad un emendamento (22.0.100) al disegno di legge finanziaria (A.S. 699-A), approvato dal Senato e modificato dalla Camera. L'emendamento era corredato di una relazione tecnica che quantificava l'onere nella misura ora indicata nel provvedimento in esame. Rileva che occorre pertanto valutare se non si renda necessario chiedere comunque un aggiornamento della stessa relazione tecnica, anche in considerazione del fatto che il citato emendamento era sostanzialmente volto a prorogare, fino al 2004, i contratti di alcune categorie di personale già assunto a tempo determinato, per la sua progressiva immissione nei ruoli nel triennio 2002-2004, mentre il testo in esame provvede direttamente – in deroga

al blocco delle assunzioni disposto dall'articolo 19 dell'ultima legge finanziaria – all'immissione progressiva nei ruoli dello stesso personale. Sarebbe comunque necessario specificare la decorrenza annuale delle predette immissioni, correlandola con l'apposita autorizzazione di spesa. Inoltre, rispetto ai dati contenuti nella relazione tecnica a suo tempo presentata, sembrerebbe necessario acquisire chiarimenti circa le qualifiche in cui verrà inquadrato il predetto personale e, più in particolare, circa la corrispondenza tra tali qualifiche ed i posti d'organico disponibili. Ulteriori chiarimenti sembrano, infine, opportuni rispetto ad una possibile sotto-stima dell'onere relativo all'immissione nei ruoli di alcune categorie di personale (assistenti tecnici museali), posto che l'ipotesi di quantificazione è fondata sull'attuale impiego a tempo parziale di una quota del personale stesso. Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala l'esigenza di valutare la congruità dell'onere, indicato nel provvedimento, con gli effetti degli emendamenti 1.1, 1.4 e 1.3. Con riferimento all'emendamento 1.6 (che, tra l'altro, sembrerebbe fornire copertura finanziaria agli emendamenti 1.4 e 1.3), segnala l'insufficienza di risorse nell'accantonamento relativo al «Fondo speciale» ivi indicato. Da ultimo, segnala l'emendamento 1.8, volto a prorogare di un anno la durata dei contratti in questione. A tale riguardo, occorre avere conferma della congruità della quantificazione dell'onere che è indicato, per l'anno 2003, nella stessa misura del testo. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti 1.5 e 1.2.

Essendo stato da poco trasmesso un ulteriore emendamento interamente sostitutivo dall'articolo unico, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame per consentire al Governo il necessario approfondimento dei connessi profili finanziari.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 1° agosto 2002, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale (1644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 1° agosto 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).

- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonche' di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).

- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la realizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

II. Esame dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817)

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (1487).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza (1440).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CIRAMI. – Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale (1578).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (n. 118).
 - Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento CEE n. 4045/89, relativo al sistema di finanziamento FEOGA – sezione garanzia (n. 121).
 - Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie in attuazione del Regolamento CE n. 1148/2001, relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (n. 122).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (n. 123).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
- II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
- III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 1° agosto 2002, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 1° agosto 2002, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 1° agosto 2002, ore 9 e 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANIERI. – Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce (32).
- ZAVOLI ed altri. – Riconoscimento di un contributo annuo, per il triennio 2001 – 2003, al Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati ed al Centro Internazionale Eugenio Montale di Roma (746).
- BEVILACQUA. – Interventi per la realizzazione di un teatro nel comune di Vibo Valentia (1021).

- COLLINO ed altri. – Interventi per le Universiadi invernali «Tarvisio 2003» (1042).
- LONGHI ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova (1228).
- ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport (1270).
- CAVALLARO ed altri. – Celebrazione del cinquantesimo anniversario della morte del poeta e drammaturgo Ugo Betti e misure di sostegno al «Centro studi teatrali e letterari Ugo Betti» del comune di Camerino (1304).

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FLORINO. – Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (86).
- EUFEMI. – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali (169).
- ASCIUTTI ed altri. – Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali (1122).
- D'ANDREA ed altri. – Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali (1123).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 1° agosto 2002, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A. per il periodo 2000-2001 (n. 126).

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- DE ZULUETA ed altri. – Norme per il recupero del relitto del Ferry Boat FI 74 e delle salme delle vittime del naufragio del Natale 1996 nelle acque antistanti Porto Palo di Capo Passero e la costruzione di un sacrario interreligioso (1247).
 - Antonio BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo (1543).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 1° agosto 2002, ore 14,30

- I. Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 - II. Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna referendaria per il *referendum* regionale confermativo sulla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recante «Disciplina della forma di governo della Regione, dell'elezione del Consiglio regionale, nonché dei *referendum* regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto», indetto nella Regione Friuli-Venezia Giulia per il 29 settembre 2002.
-